

Verbale n. 41

Seduta del 13 dicembre 2011

Il giorno 13 dicembre 2011 alle ore 14.30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 40288 del 7 dicembre 2011.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto
LOMBARDI Marco	Presidente	PDL - Popolo della Libertà	5 <u>presente</u>
FILIPPI Fabio	Vicepresidente	PDL - Popolo della Libertà	1 <u>presente</u>
VECCHI Luciano	Vicepresidente	Partito Democratico	4 <u>presente</u>
BARBATI Liana	Componente	Italia dei Valori - Lista Di Pietro	3 <u>presente</u>
BARBIERI Marco	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
BIGNAMI Galeazzo	Componente	PDL - Popolo della Libertà	3 <u>presente</u>
BONACCINI Stefano	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
CAVALLI Stefano	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	1 <u>presente</u>
DEFRANCESCHI Andrea	Componente	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	2 <u>presente</u>
FERRARI Gabriele	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
MANFREDINI Mauro	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	3 <u>presente</u>
MAZZOTTI Mario	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
MEO Gabriella	Componente	Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi	2 <u>presente</u>
MONARI Marco	Componente	Partito Democratico	3 <u>presente</u>
MONTANARI Roberto	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
MORICONI Rita	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
MUMOLO Antonio	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione di Centro	1 <u>assente</u>
PARIANI Anna	Componente	Partito Democratico	3 <u>presente</u>
POLLASTRI Andrea	Componente	PDL - Popolo della Libertà	2 <u>presente</u>
RIVA Matteo	Componente	Gruppo Misto	1 <u>assente</u>
SCONCIAFORNI Roberto	Componente	Federazione della Sinistra	2 <u>presente</u>

Il consigliere Giovanni FAVIA sostituisce per parte della seduta il consigliere Defranceschi e il consigliere Sandro MANDINI sostituisce per parte della seduta la consigliera Barbati.

E' presente la Vicepresidente della Giunta Simonetta SALIERA

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Bortone (Dir. gen. Ambiente e difesa del suolo e della Costa), Govoni (Resp. Serv. Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria Ambiente e difesa del suolo e della costa), Cannariato (Resp. Serv. Rifiuti e bonifica siti), Pirone (Serv. Rifiuti e bonifica siti), Pignatti (Dir. gen. Risorse finanziarie e patrimonio), Soldati (Resp. Serv. Bilancio e finanze), Bellei (Serv. Bilancio e finanze), Papili (Resp. Serv. Organizzazione e sviluppo), Ricciardelli (Resp. Serv. Affari generali e qualità dei processi normativi), Veronese (Resp. Serv. coordinamento Commissioni assembleari), Scandaletti e Celletti (Serv. informazione e comunicazione istituzionale AL)

Presiede la seduta: Marco LOMBARDI

Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Laura Sanvitale

Il presidente **LOMBARDI** dichiara aperta la seduta.

Sono presenti i consiglieri Barbati, Barbieri, Bignami, Bonaccini, Cavalli, Defranceschi, Favia, Ferrari, Manfredini, Mazzotti, Meo, Monari, Montanari, Moriconi, Mumolo, Pariani, Pollastri, Sconciaforni e Vecchi.

- Approvazione dei verbali n. 31 e 33 del 2011

La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 31 e 33 del 2011, relativi rispettivamente alle sedute del 25 ottobre e 9 novembre 2011.

Il presidente **LOMBARDI** informa che, in seguito alla richiesta del consigliere Favia approvata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per l'esame del progetto di legge sui servizi pubblici locali dell'ambiente (ogg. 1994) è prevista la diretta *streaming*. Per favorire i collegamenti tecnici, propone una inversione nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'anticipazione degli ultimi due oggetti.

La Commissione concorda.

- Informazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 sull'assunzione di un dirigente, ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 43/2001, per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio "Difesa del suolo e della costa e bonifica" presso la Direzione generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa

PAPILI illustra il provvedimento, riferendo sulle principali clausole contrattuali e sulle caratteristiche dell'incarico.

La Commissione prende atto dell'informazione svolta.

- 2062 - Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 22 11 11)

Il presidente **LOMBARDI** introduce l'argomento, soffermandosi sulla procedura propria degli accordi con gli Stati esteri. Cede quindi la parola al dirigente competente per l'illustrazione.

CANNARIATO spiega che l'accordo in esame, che ha sostituito i due precedenti del 2008 e del 1995, ha portato San Marino ad assumere nuove responsabilità, specificate agli articoli 2, 3 e 8 dell'accordo. La Repubblica di San Marino dovrà infatti svolgere azioni europee di gestione e monitoraggio dei propri rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva europea n. 98 del 2008.

Inoltre, sarà soggetta a controlli sul rispetto dell'accordo, anche attraverso l'istituzione di una propria autorità. Infine, è prevista la conclusione di intese attuative specifiche tra San Marino e le Province di Forlì-Cesena e Rimini, interessate allo smaltimento dei rifiuti. L'accordo va nella direzione di permettere alla Repubblica di San Marino di strutturarsi ed organizzarsi in modo tale da poter gestire i rifiuti come avviene in Emilia-Romagna. L'articolato è abbastanza completo e prevede la tracciabilità dei rifiuti e limiti quantitativi concordati. San Marino dovrà attenersi all'obiettivo di riduzione dei rifiuti biodegradabili.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** domanda quali siano gli accordi in vigore con altre Regioni per la presa in carico, da parte dell'Emilia-Romagna, di rifiuti provenienti da territori extraregionali.

CANNARIATO si riserva di rispondere successivamente in modo dettagliato ed esaustivo, ma certamente esistono accordi con Toscana e Lombardia.

Il consigliere **FAVIA** chiede le cifre e i costi dei rifiuti provenienti da San Marino e quali sono i siti di destinazione degli stessi.

CANNARIATO chiarisce che, per quel che concerne il conferimento dei rifiuti urbani, l'accordo prevede che vengano smaltiti nella discarica di Sogliano per un quantitativo massimo di 16 mila tonnellate. I rifiuti urbani indifferenziati hanno una sola destinazione. I rifiuti speciali vengono trasportati, invece, negli impianti regionali.

Circa i costi, spiega, non è in possesso delle cifre dettagliate e aggiunge che l'accordo non specifica in merito. È tuttavia previsto che, nel caso San Marino decida di avvalersi degli impianti della Regione, dovrà stipulare accordi specifici e diretti con le Province interessate.

La Commissione esprime parere favorevole con 41 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V, PDL), nessun contrario e 6 astenuti (LN, M5S).

- - - -

Entra il consigliere Filippi.

1990 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014" (delibera di Giunta n. 1643 del 14 11 11)

1991 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 2012-2014" (delibera di Giunta n. 1644 del 14 11 11)

Relatore consigliere Luciano Vecchi

Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi

Il presidente **LOMBARDI** informa che, oltre agli emendamenti già presentati dalla Giunta regionale e contenuti nel documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione (*v. allegato 1*) e inviato contestualmente alla convocazione, ne sono stati presentati altri due a firma del consigliere relatore Luciano Vecchi, quattro a firma dei consiglieri Favia e Defranceschi, ai quali si aggiunge un subemendamento del consigliere Manfredini già trasmesso ieri ai componenti. Cede quindi la parola alla vicepresidente della Giunta per l'illustrazione.

La vicepresidente **SALIERA** riferisce sui contenuti degli emendamenti della Giunta. Il primo riguarda l'autorizzazione per un intervento di spesa nel settore zootecnico.

Il secondo mira ad ampliare il ventaglio delle iniziative finanziabili, attribuendo alla Giunta regionale il compito di individuare, di volta in volta, le modalità di impiego dei fondi che meglio possono rispondere alle condizioni di emergenza abitativa da fronteggiare (e quindi aiutare le famiglie a trovare una casa in affitto). Chiarisce che il fondo nazionale per l'affitto si è azzerato. Con tale emendamento la Regione prevede uno stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro.

Il consigliere **MANFREDINI** chiede che si proceda all'esame dei singoli articoli e che gli emendamenti vengano illustrati di volta in volta, in riferimento alla disposizione che intendono modificare.

Il presidente **LOMBARDI** domanda se vi sono richieste di intervento in discussione generale e pone in votazione la proposta metodologica.

La Commissione concorda.

Il presidente **LOMBARDI** dichiara quindi conclusa la discussione generale e invita la Commissione a procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti sulla base del documento di lavoro, integrato dai nuovi emendamenti che di volta in volta andrà ad annunciare.

Art. 1 Automazione del sistema informativo regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Il presidente **LOMBARDI** cede quindi al parola al consigliere Defranceschi per l'illustrazione dell'emendamento n. 1 presentato dal Movimento 5 Stelle, così formulato:

"Dopo l'articolo 1 si introduce l'art. 1 bis:

Art. 1 bis

Nomina per concorso degli amministratori

1. La Regione procede all'individuazione dei nominativi da indicare per nomine di sua competenza all'interno dei consigli di amministrazione di società ed enti da essa partecipati mediante concorso pubblico.

2. Per le nomine di cui al comma 1 sono incompatibili i consiglieri e gli assessori regionali ed inoltre i consiglieri e gli assessori provinciali, i consiglieri e gli assessori comunali ove questi enti locali partecipino nella società o ente, nonché chi abbia ricoperto le medesime cariche nei quattro anni precedenti.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale precisa i criteri di selezione, prevedendo commissioni esaminatrici esterne a cui non potranno partecipare commissari esperti che abbiano rapporti di parentela fino al terzo grado, con i candidati, i presidenti, gli amministratori delegati, i componenti dei consigli di amministrazione delle società o enti partecipate dalla Regione, assessori o consiglieri della stessa Regione. Nelle commissioni dovrà essere, inoltre, garantito il principio delle pari opportunità e dei criteri anagrafici dando priorità ai giovani. I lavori di dette commissioni dovranno essere verbalizzati e oggetto di registrazione audio. Le prove orali cui saranno sottoposti i candidati dovranno essere parimenti registrate con ripresa video a circuito chiuso.”

Il consigliere **DEFRANCESCHI** illustra il nuovo articolo proposto e dichiara che l'emendamento presentato dal proprio gruppo politico recepisce quanto già votato dal Comune di Bologna, prevedendo che ai consigli d'amministrazione delle società partecipate dalla Regione si acceda per concorso pubblico.

Inoltre, su raccomandazione di quanto disposto dal Ministro Catricalà quando era all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevede l'incompatibilità alla nomina nei suddetti consigli per coloro che, negli ultimi quattro anni, abbiano ricoperto cariche politiche negli Enti locali coinvolti in società partecipate.

Il presidente **LOMBARDI** dichiara di non partecipare al voto.

Emendamento n. 1 cons. Defranceschi e Favia

La Commissione esprime parere contrario con 24 voti contrari (PD), 9 a favore (M5S, LN, cons. Bignami PDL), 10 astenuti (PDL, IDV, FDS, SEL-V) all'emendamento suddetto.

Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Il presidente **LOMBARDI** cede quindi al parola al consigliere Defranceschi per l'illustrazione dell'emendamento n. 2 presentato dal Movimento 5 Stelle, così formulato:

“Dopo l'articolo 2 si introduce l'art. 2 bis:

Art. 2 bis

*Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
e responsabilità dirigenziali*

1. *Se i termini per la conclusione del procedimento non sono rispettati, salvi i casi di silenzio assenso e di silenzio rigetto, l'amministrazione corrisponde all'interessato un indennizzo per il ritardo stabilito in 100 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.*

2. *L'indennizzo è subordinato alla presentazione di una domanda contenente l'indicazione del procedimento, rivolta alla struttura competente in via principale sull'istruttoria, entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.*

3. *Se gli indennizzi superano i 3.000 euro annui per servizio della Regione o struttura equiparata, o i 9.000 euro annui per Assessorato della Regione o struttura equiparata, la contrattazione collettiva prevede, per il relativo dirigente, una decurtazione del trattamento economico accessorio collegato alla produttività."*

Il consigliere **DEFRANCESCHI** spiega che l'intento è introdurre un principio di merito ma anche di responsabilizzazione dei dirigenti nel caso di ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il consigliere **VECCHI** esprime il proprio contrario perché, al di là del merito della disposizione, si tratta di una materia già presente nella legge regionale di recente approvazione in tema di semplificazione, che prevede una procedura nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti. Ritiene pertanto non necessario intervenire, sul punto, con la legge finanziaria regionale.

Il consigliere **BIGNAMI** esprime invece il proprio parere favorevole all'emendamento e dichiara congrua la sua collocazione.

Emendamento n. 2 cons. Defranceschi e Favia

La Commissione esprime parere contrario con 31 voti contrari (PD, IDV, FDS, SEL-V), 9 a favore (M5S, LN, cons. Bignami PDL), 8 astenuti (PDL) all'emendamento suddetto.

Art. 3

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) all'articolo suddetto.

Art. 4

Cartografia regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 4 bis (che diventa art. 5) Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico (emendamento n. 1 della Giunta regionale)

La vicepresidente **SALIERA** precisa che l'emendamento introduce un articolo esclusivamente finanziario per l'autorizzazione della spesa.

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V, cons. Filippi PDL), nessun contrario, 16 astenuti (PDL, LN, M5S) al nuovo articolo.

Art. 5 (che diventa art. 6) Interventi nel settore delle bonifiche

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 6 (che diventa art. 7) Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

Il presidente **LOMBARDI** chiede alcuni chiarimenti per comprendere la differenza delle cifre indicate da un lato nella relazione di accompagnamento, pari a 13,5 milioni di euro destinati per i Consorzi fidi di 13,5 milioni di euro, dall'altro invece nel testo dell'articolo in esame, pari a 7 milioni e mezzo di euro. Chiede inoltre se sono prese in considerazione, in questo ambito, solo le risorse attualmente vigilate dalla Banca d'Italia o anche altri fondi.

La vicepresidente **SALIERA** precisa che i 7 milioni e mezzo sono destinati alle attività produttive del settore industriale e artigianale e sono soggetti al controllo della Banca d'Italia, mentre i 13 milioni e mezzo sono per il settore commercio e turismo e per questi non v'è bisogno di autorizzazione.

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 2 contrari (M5S), 15 astenuti (PDL, LN) all'articolo suddetto.

Art. 7 (che diventa art. 8) Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 6 contrari (LN, M5S), 11 astenuti (PDL) all'articolo suddetto.

Il presidente **LOMBARDI** cede quindi al parola al consigliere Defranceschi per l'illustrazione dell'emendamento n. 3 presentato dal Movimento 5 Stelle, così formulato:

"Dopo l'articolo 7 si introduce l'art. 7 bis:

Art. 7 bis

Azioni di promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili

1. La Regione promuove azioni volte a favorire l'installazione di impianti fotovoltaici, destinati in via principale all'autoconsumo, sulle coperture degli immobili di civile abitazione, degli immobili di piccole e medie imprese, degli

edifici pubblici di proprietà degli enti locali e delle strutture amministrative od operative da essi derivanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione le azioni volte a promuovere:

a) l'attivazione di una modalità di semplice messa a disposizione delle coperture degli immobili privati da parte dei cittadini che, tramite coefficiente, avranno un beneficio sul consumo di energia, supportando il raccordo tra i cittadini e i soggetti interessati all'installazione degli impianti;

b) l'attivazione di accordi tra privati cittadini, riuniti in associazione senza finalità di lucro, ed enti locali, per installazioni di impianti fotovoltaici su edifici pubblici a spese dei cittadini e ad utilità dell'edificio pubblico con sistemi organizzativi che permettano il rientro della spesa;

c) l'attivazione di appositi accordi tra Regione e società ESCO.

Favorendo, in particolare, la creazione di modelli standard facilmente applicabili in qualsiasi ambito territoriale regionale.”

3. La Regione si impegna a raccogliere le buone pratiche presenti a livello nazionali ed europeo, curandone la diffusione e l'implementazione sul territorio regionale.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** specifica che l'emendamento non prevede voci di spesa, ma è un'indicazione alla Giunta regionale perché attivi delle concertazione con i cittadini riuniti in gruppi di acquisto per favorire l'installazione dei pannelli fotovoltaici nei tetti.

Emendamento n. 3 cons. Defranceschi e Favia

La Commissione esprime parere contrario con 24 voti contrari (PD), 17 a favore (M5S, PDL, LN), 7 astenuti (IDV, FDS, SEL-V) all'emendamento suddetto.

Art. 8 (che diventa art. 9) Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 6 contrari (LN, M5S), 11 astenuti (PDL) all'articolo suddetto.

Art. 9 (che diventa art. 10) Organizzazione turistica regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 6 contrari (LN, M5S), 11 astenuti (PDL) all'articolo suddetto.

Art. 10 (che diventa art. 11) Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 6 contrari (LN, M5S), 11 astenuti (PDL) all'articolo suddetto.

Art. 11 (che diventa art. 12) Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa (emendamento n. 2 della Giunta regionale)

La vicepresidente **SALIERA** illustra l'emendamento, sostitutivo del testo originario dell'art. 11: al primo comma viene aggiunta la lettera c), che permette di ampliare il ventaglio delle iniziative finanziabili, attribuendo alla Giunta regionale il compito di individuare, di volta in volta, le modalità di impiego dei fondi che meglio possono rispondere alle condizioni di emergenza abitativa da fronteggiare e quindi aiutare le famiglie a trovare una casa in affitto. Sono, in sintesi, interventi d'aiuto per il pagamento dei canoni di affitto e la Regione, a fronte della totale mancanza di trasferimenti statali, prevede uno stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro.

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 2 contrari (M5S), 15 astenuti (PDL, LN) all'articolo così sostituito.

Art. 12 (che diventa art. 13) Fondo per la conservazione della natura

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V, M5S), nessun contrario, 15 astenuti (PDL, LN) all'articolo suddetto.

Art. 13 (che diventa art. 14) Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V, M5S), nessun contrario, 15 astenuti (PDL, LN) all'articolo suddetto.

Art. 14 (che diventa art. 15) Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) all'articolo suddetto.

Art. 15 (che diventa art. 16) Interventi di sistemazioni idraulica e ambientale

La Commissione esprime parere favorevole con 48 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo suddetto.

Art. 16 (che diventa art. 17) Interventi ed opere di difesa della costa

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), all'articolo suddetto.

Art. 16 bis (che diventa art. 18) Investimenti nel settore dei trasporti (emendamento n. 3 della Giunta regionale)

La vicepresidente **SALIERA** precisa che si tratta di un articolo esclusivamente finanziario per l'autorizzazione alla spesa.

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 17 (che diventa art. 19) Rete viaria di interesse regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), all'articolo suddetto.

Art. 18 (che diventa art. 20) Interventi per la sicurezza dei trasporti

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), all'articolo suddetto.

Art. 19 (che diventa art. 21) Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), all'articolo suddetto.

Art. 20 (che diventa art. 22) Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), all'articolo suddetto.

Il presidente **LOMBARDI** cede quindi al parola al consigliere Defranceschi per l'illustrazione dell'emendamento n. 4 presentato dal Movimento 5 Stelle, così formulato:

"Dopo l'articolo 20 si introduce l'art. 20 bis:

Art. 20 bis

Adeguamento dell'indennità degli incarichi direzionali del Servizio sanitario regionale e della dotazione organica dirigenziale regionale

1. In attuazione del generale principio di contenimento della spesa, nonché in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'indennità corrisposta, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai direttori generali, ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari della aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale è ridotta nella misura del 10%.

2. La riduzione della indennità di cui al comma 1 si applica automaticamente anche a tutti gli altri incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità dei soggetti di cui al comma 1.

3. La giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, adegua la dotazione organica dirigenziale regionale nella misura massima di 150 unità.

4. Il comma 3 bis dell'articolo 43 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 è abrogato; i posti di Direttore generale sono ricompresi nella dotazione organica dirigenziale regionale nel numero massimo di 4 unità.

5. La riduzione dell'attuale consistenza alle unità previste dai commi 3 e 4 opera con la scadenza naturale di contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le economie realizzate dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2012 andranno a confluire sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 "Fondo regionale per la non autosufficienza" con destinazione esclusiva ad azioni rivolte alla disabilità grave."

Il consigliere **DEFRANCESCHI** specifica che l'emendamento prevede l'adeguamento della riduzione delle retribuzioni già previsto nella finanziaria nazionale, ma non ancora recepito dalla Regione Emilia-Romagna (la Toscana invece lo ha già fatto). Inoltre, prevede di rivedere la dotazione organica dei dirigenti e le assunzioni senza concorso; nell'amministrazione regionale infatti si ha una dotazione organica decisamente superiore a quella effettiva di 200 unità (quelle realmente coperte sono 160). Chiede perché non siano stati ancora coperti i 40 posti che mancano.

Il rapporto fra dirigenti e personale è ancora molto alto. L'obiettivo dell'emendamento è di portare tale rapporto a livelli più consoni (un dirigente ogni 13 dipendenti). Vi è inoltre un numero spropositato di direttori generali (10 più 5 direttori di Agenzie). Lo stesso sindacato dirigenti parla di un numero spropositato di incarichi speciali dirigenziali e cita la Regione Marche (un solo direttore) e la Toscana (solo 4 direttori generali).

Il consigliere chiede che vi sia discussione sugli emendamenti presentati.

Il consigliere **FAVIA** ricorda che si sta parlando di tagli al costo della politica e che ci vuole una riforma organica e strutturale che interessa anche le direzioni generali e i dirigenti. Rimane stupito che non ci sia nulla da dire sull'argomento e si augura che qualche altro partito politico abbia una qualche opinione in tal senso. Non concepisce che si neghi il dibattito.

Il consigliere **VECCHI** replica che i componenti della Commissione decidono per se stessi. Nel ringraziare il Movimento 5 Stelle per aver presentato emendamenti in Commissione (cosa che non era capitata in passato), aggiunge che è difficile pretendere una discussione e votare un emendamento senza che prima ci sia stata la dovuta preparazione. Per ciò che lo riguarda, discutere sul dimensionamento e il trattamento della dirigenza della sanità, con questa tempistica, risulta poco consono. Ricorda che ciò che caratterizza la Regione Emilia-Romagna non è certo la sovrabbondanza né del personale, né della

dirigenza. Pertanto, conclude, non ci sono le condizioni per esprimere un parere favorevole in merito all'emendamento presentato.

Il consigliere **BIGNAMI** sottolinea che, personalmente e come Popolo della Libertà, quando si parla di abbattimento delle burocrazie, di riduzione dei costi, di snellimento e semplificazione amministrativa è estremamente contento. È consapevole che il tema proposto dal Movimento 5 Stelle è stato posto in modo irruento. L'abbattimento del 10% è indubbiamente un modo aggressivo di affrontare il tema, però è un tema che va posto, e pertanto – conclude - il gruppo PDL vota a favore dell'emendamento.

Anche il consigliere **MANFREDINI** dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento e ricorda che il consigliere Corradi in passato aveva presentato una risoluzione, poi bocciata, in cui poneva la medesima questione della riduzione degli stipendi e del numero dei direttori generali.

La consigliera **PARIANI** rammenta ai colleghi che c'è un iter in corso di modifica alla legge regionale n. 43 del 2001 e che l'occasione per discutere dell'organizzazione dell'ente e delle politiche del personale sarà appunto in quella sede, dove si discuterà della revisione delle legge summenzionata. Si dichiara stupita dagli interventi che l'hanno preceduta perché, ricorda, che chi era al Governo del Paese ha aumentato in modo esponenziale il numero dei dirigenti e dei ministeri.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** ricorda al consigliere Vecchi che è prassi diffusa anche della Giunta presentare gli emendamenti al testo solo a ridosso della seduta di discussione o in seduta stessa. Cita in proposito il caso recente del progetto di legge relativo ai parchi.

Il consigliere **BIGNAMI** non ritiene una buona argomentazione invocare prassi che non offrono il buon esempio. Riporta pertanto la discussione al merito dell'emendamento e afferma di condividere che il dibattito sui temi sollevati sia trattato in relazione alla riforma della legge regionale 43 del 2001. Aggiunge che, se vi è disponibilità al confronto, anche da parte del proprio gruppo assembleare di appartenenza vi sarà la massima adesione. Ma, nel dubbio, dichiara di votare a favore dell'emendamento presentato. Auspica concrete iniziative della Giunta o della maggioranza per vedere se la disponibilità dichiarata si tradurrà in fatti concreti.

Il consigliere **VECCHI** precisa che non era sua intenzione formulare rilievi ai consiglieri che esercitano legittimamente la loro facoltà di presentare emendamenti. Tuttavia, ritiene che non si possa pretendere una discussione approfondita su ogni argomento proposto da un gruppo politico. Rivendica il diritto di accogliere o bocciare un emendamento presentato.

Il consigliere **BONACCINI** dichiara di essere favorevole a votare tutto ciò che abbia a che fare con una migliore organizzazione dello Stato e delle sue

articolarzioni che sia riferibile alla riduzione dei costi della politica. Ricorda che la Regione Emilia-Romagna è l'ente che in proposito si è dimostrato più virtuoso. Dichiaro che il proprio gruppo assembleare è pronto a discutere qualsiasi affinamento e giudica importante che chi guida le istituzioni, e chiede dei sacrifici ai cittadini, dia per primo il buon esempio.

Detto ciò, rivolgendosi al collega Bignami, lo invita a non nascondere il fatto che il PDL è stato per tre anni e mezzo al governo del Paese e che la spesa centrale dello Stato, in questi anni, è aumentata per colpa dei dirigenti al governo del Paese. Ricorda che sarebbe bastato, qualche settimana fa, votare l'emendamento presentato alla Camera da PD, IDV e UDC. Ognuno, afferma, deve prendere la responsabilità di ciò che fa e dice. La discussione sul ridimensionamento della dirigenza va condotta con serietà, tenendo presente che un ente deve funzionare con una propria struttura amministrativa adeguata.

Emendamento n. 4 cons. Defranceschi e Favia

La Commissione esprime parere contrario con 31 voti contrari (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 a favore (M5S, PDL, LN), nessun astenuto (PDL) all'emendamento suddetto.

Art. 21 (che diventa art. 23) Fondo regionale per la non autosufficienza

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S) all'articolo suddetto.

Art. 22 (che diventa art. 24) Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S) all'articolo suddetto.

Art. 23 (che diventa art. 25) Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) all'articolo suddetto.

Art. 24 (che diventa art. 26) Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

Il consigliere **BIGNAMI** ricorda che lo scorso anno l'assessore competente aveva dichiarato che sarebbe stata l'ultima volta che venivano erogate risorse alla Fondazione Toscanini. Chiede le ragioni di questo nuovo stanziamento.

La consigliera **MEO** chiarisce che la decisione della Giunta non era quella di azzerare gli stanziamenti, ma di non intervenire più a ripianare il disavanzo.

Il consigliere **VECCHI** specifica che bisogna distinguere tra il contributo ordinario e il ripiano della situazione finanziaria della Fondazione. Il disavanzo si era prodotto a causa dell'azzeramento da parte statale del Fondo unico per lo spettacolo. Ricorda che l'orchestra della Fondazione Toscanini è regionale ed è

l'unica che abbia questa particolarità perciò appare evidente che, fino a che esiste, debba essere sostenuta dall'ente che la ha creata e da cui, logicamente, dipende.

Il consigliere **BIGNAMI** prende atto della risposta, ma si riserva di verificare le osservazioni svolte e annuncia che promuoverà un atto di sindacato ispettivo per conoscere le ragioni di questa generosa contribuzione.

Escono i consiglieri Defranceschi e Pollastri

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S) all'articolo suddetto.

Art. 25 (che diventa art. 27) Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S) all'articolo suddetto.

Art. 26 (che diventa art. 28) Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S) all'articolo suddetto.

Art. 27 (che diventa art. 29) Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali (emendamento n. 4 della Giunta regionale)

La vicepresidente **SALIERA** chiarisce che si tratta di un articolo finanziario. Rispetto al testo originario, l'emendamento sostitutivo prevede per gli investimenti in conto capitale finanziati con risorse regionali una ricognizione degli stadi di avanzamento e l'autorizzazione per gli slittamenti al 2012.

Il presidente **LOMBARDI** chiede se si tratta di soli investimenti, visto che l'ammontare complessivo è pari 413 milioni di euro. Domanda se l'importo influisce sul patto di stabilità regionale, se abbassa cioè il tetto di spesa, se si traduce o meno in un vantaggio per la Regione.

La vicepresidente **SALIERA** cita i commi 2 e 3 dell'articolo emendato. Le norme prevedono che, al fine di avviare un processo di riordino e di ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse regionali, le autorizzazioni di spesa sono revocate per l'ammontare delle risorse che non abbiano determinato entro il 31 dicembre 2009 la formulazione di programmi di spesa nei termini delle normative settoriali. E le risorse assegnate con programmazione di spesa disposta alla data del 31 dicembre 2009 sono revocate, qualora non siano completate entro il 30 giugno 2012 tutte le procedure sia per l'aggiudicazione, che per la fornitura di beni e servizi.

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S) all'articolo così sostituito.

Art. 28 (che diventa art. 30) Piano della comunicazione istituzionale

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S) all'articolo suddetto.

Art. 28 bis (che diventa art. 31) Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di destinazione a carattere perpetuo (emendamento n. 5 della Giunta regionale)

Il presidente **LOMBARDI** informa che sull'emendamento della Giunta insiste un subemendamento proposto dal consigliere Manfredini del seguente tenore: "Al comma 1 dell'art. 28 bis dopo le parole "socio-assistenziali" aggiungere le parole "socio-educativi" e cede la parola al firmatario per l'illustrazione.

Il consigliere **MANFREDINI** chiarisce che l'integrazione presentata al testo suggerisce di trasformare gli immobili anche in scuole elementari, asili nido o scuole materne. Pertanto la proposta è di aggiungere "socio-educativi", per consentire ai Comuni di usufruire di tale possibilità.

Il consigliere **VECCHI** spiega che gli emendamenti n. 5, 9 e 13 della Giunta intervengono per semplificare le procedure di modifica di destinazione d'uso di edifici e di beni di investimento in generale che abbiano ottenuto finanziamenti regionali. Dichiaro quindi il proprio voto favorevole al subemendamento proposto dalla Lega Nord.

Entra il consigliere Pollastri

Il consigliere **FAVIA** ritiene che manchi qualche "paletto" e che trattandosi di rivalutazione del patrimonio pubblico sarebbe utile vi fosse un concorso di idee e un percorso condiviso anche con il territorio e la cittadinanza. La preoccupazione è che non si facciano delle aste e si svenda il patrimonio pubblico. Propone di mettere qualche vincolo in più.

La vicepresidente **SALIERA** specifica che i vincoli e i limiti sono presenti nell'emendamento: infatti il ricavato della vendita dell'immobile svincolato deve essere interamente reinvestito per la realizzazione di interventi in conto capitale che abbiano finalità coerenti o analoghe a quelle dell'originario vincolo di destinazione. Si tratta di un aspetto che molti Comuni hanno sollecitato e che li obbliga a reinvestire.

Il consigliere **FAVIA** osserva che la cifra che si riesce a ricavare dalla vendita di un immobile è sempre un interrogativo e cita alcuni casi in proposito.

Il consigliere **MAZZOTTI** dichiara di comprendere la preoccupazione, ma sottolinea che l'emendamento si riferisce a fattispecie particolari.

Il consigliere **VECCHI** aggiunge che gli articoli citati riguardano gli immobili di proprietà di Enti locali che hanno ricevuto contributi dalla Regione per la loro realizzazione e che, perciò, sono soggetti a mantenere la propria destinazione d'uso.

Ribadisce che gli emendamenti n. 5, 9 e 13 sono stati inseriti per evitare che venga intaccato l'investimento regionale e per permettere, di concerto con l'ente territoriale interessato, di avere procedure laddove l'immobile non sia più funzionale al perseguimento ottimale delle finalità per cui era stato costruito e perciò venga variata la destinazione d'uso o sia alienato. Il vincolo è che i ricavi siano reinvestiti in conto capitale dallo stesso ente nel proprio territorio e per la medesima finalità. Ciò permette di avere una discreta flessibilità.

Il consigliere **FAVIA** osserva che sulla stampa è stata pubblicata una lista di beni che la Regione ha deciso di vendere, come ad es. Villa Salina, il cui valore catastale è pari a 800mila euro. Chiede alla Giunta notizia di questo processo di alienazione riguardo ai tempi e alle modalità.

Esce il consigliere Barbieri

La vicepresidente **SALIERA** quanto al patrimonio regionale chiarisce che ogni anno, per legge, la Giunta deve stilare un elenco di tutti i beni che non utilizza in modo "non prioritario" e possono essere destinati alla vendita. In realtà, tuttavia, non tutti gli anni si fanno le gare o le aste per vendere il patrimonio.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 44 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V, PDL, LN), 2 contrari (M5S), nessun astenuto al subemendamento suddetto e al nuovo articolo così modificato.

Art. 28 ter (che diventa art. 32) Misure per l'attuazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 (emendamento n. 6 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 28 quater (che diventa art. 33) Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione (emendamento n. 7 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 28 quinquies (che diventa art. 34) Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi (emendamento n. 8 della Giunta regionale)

La consigliera **MEO** chiede chiarimenti.

La Vicepresidente **SALIERA** precisa che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri, modalità e tempi di realizzazione degli interventi compensativi per la trasformazione dei boschi.

In generale sono quei boschi che in realtà ancora boschi non sono, sia nelle zone montane che in pianura. Si tratta infatti di quegli appezzamenti di terreno che per un certo periodo non vengono coltivati, sono colonizzati da specie di vegetazione forestale che hanno una crescita veloce (anche solo in 3 o 4 anni), e se qualcuno successivamente li vuole rimettere a coltivazione trova dei problemi. Si pone anche il tema se sia conveniente coltivare o meno. Esiste lo stesso problema, ad esempio, per la costruzione di opere pubbliche, se un Comune ha una proprietà che ha lasciato abbandonata per un certo lasso di tempo, sulla quale ha un programma di investimento.

Per quel che riguarda i boschi, esiste una normativa nazionale molto dettagliata nella definizione dei boschi e la Regione si è mantenuta all'interno di questa disciplina.

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, IDV, FDS), 17 contrari (PDL, LN, M5S), 2 astenuti (SEL-V) al nuovo articolo.

Art. 29 (che diventa art. 35) Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

Il presidente **LOMBARDI** informa che sull'articolo insiste un emendamento presentato dal consigliere relatore, così formulato: *“Al comma 2 dell'articolo 29 del presente progetto di legge, che sostituisce l'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1995, al comma 1, le parole “i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili)” sono sostituite dalle parole “i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)” e cede la parola al firmatario per l'illustrazione.*

Il consigliere **VECCHI** chiarisce che si tratta di un emendamento meramente formale, che integra il riferimento alla normativa nazionale di recepimento di quella europea, aggiornandola rispetto al testo originale, ma il contenuto è il medesimo.

Emendamento n. 1 del consigliere Vecchi

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo così modificato.

Escono i consiglieri Manfredini e Pollastri

Il presidente **LOMBARDI** cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione dell'emendamento n. 2 del consigliere Vecchi, così formulato:

“Dopo l’art. 29 del progetto di legge è inserito il seguente:

Art.

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996

1. All’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e fusioni di Comuni), il comma 9 è sostituito dai seguenti:

“9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.

9 bis. Nell’ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d’origine.”

Il consigliere **VECCHI** illustra l’emendamento, che è stato fortemente sollecitato da molti Enti locali per chiarire un’ambiguità della legge regionale n. 24 del 1996 in materia di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni. Si fa, in quella normativa, un riferimento generico e non specifico ad altre leggi regionali rispetto alle modalità di consultazione dei cittadini in caso di progetti di fusione di Comuni.

L’emendamento è volto a specificare che, poiché si tratta di *referendum* consultivo, quando si consultano i cittadini sulla fusione di Comuni non vi è vincolo di *quorum*, nel senso che si tratta di una consultazione sulla base della quale poi successivamente l’autorità politica, a cominciare da quella regionale, dovrà prendere le proprie decisioni e quindi è evidente che non può essere vincolata all’espressione della volontà dei cittadini da un *quorum* di partecipazione.

Si specifica poi che, laddove la consultazione sia svolta per la nascita di un nuovo comune, quindi nel caso di frazionamento di un comune, è richiesto un doppio *quorum* di maggioranza assoluta favorevole dei partecipanti come, peraltro, previsto da una normativa nazionale.

Quindi con questo emendamento si chiarisce che i cittadini vanno consultati e che il loro parere viene espresso nei confronti delle istanze politiche qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il consigliere **FAVIA** ritiene l’abbattimento del *quorum* una buona notizia, ma fa fatica a capire perché in certi casi sia ammissibile e in altri no.

Aggiunge che nei Paesi dove questo strumento di democrazia diretta è sviluppato si è abbattuto il *quorum* o comunque ridotto drasticamente al 25%. Ritiene che il principale modo per far fallire la democrazia dei cittadini, quella diretta, è quello di mettere il *quorum*. Chiede se il risultato del *referendum* è comunque vincolante oppure solo consultivo.

Il consigliere **VECCHI** risponde che non è vincolante dal punto di vista giuridico, ma è un'indicazione politica. D'altronde la previsione della consultazione rimane per l'appunto una previsione, dato che la normativa nazionale fa riferimento alla consultazione dei cittadini senza specificare su cosa.

Nello Statuto regionale si specifica che questa consultazione, in caso di fusione di comuni, avviene per *referendum*. Non essendo un *referendum* abrogativo ma *consultivo*, dà un'indicazione politica. E da questo punto di vista c'è un impegno politico che le istituzioni si assumono. Poi ogni istituzione è chiamata a deliberare: la Regione per la parte di sua competenza, i singoli comuni per gli aspetti di loro pertinenza. Se viene approvato l'emendamento, si faciliterà la consultazione dei cittadini.

Il consigliere **FAVIA** esprime perplessità sull'utilità "politica" dello strumento referendario: se non è vincolante a livello giuridico, significa che poi i sindaci possono anche disattendere il risultato della consultazione. Che senso ha spendere i soldi per fare il *referendum*?

Il presidente **LOMBARDI** segnala che l'articolo 114 della Costituzione prevede un referendum consultivo per il distacco dei comuni da una regione all'altra.

Il consigliere **MONARI** aggiunge che se la domanda è politica se ne dovrà prendere atto. Se la domanda invece è tecnica, la risposta l'ha fornita il presidente citando l'articolo della Costituzione.

Entra il consigliere Defranceschi

Emendamento n. 2 del consigliere Vecchi che diventa Art. 36 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 bis (che diventa art. 37) Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000 (emendamento n. 9 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 ter (che diventa art. 38) Soppressione dei revisori supplenti. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001 (emendamento n. 10 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 quater (che diventa art. 39) Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 (emendamento n. 11 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 12 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 quinquies (che diventa art. 40) Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (emendamento n. 12 della Giunta regionale)

Entrano i consiglieri Barbieri e Manfredini

La vicepresidente **SALIERA** precisa che le stazioni sciistiche dell'Appennino sono un punto importante per il turismo invernale. L'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento in esame amplia le possibilità per un loro sostegno, aggiungendo le spese di gestione e manutenzione connesse all'assicurazione, alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi nel limite del 20%. In realtà, la Regione ha sempre erogato contributi per le spese di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, in conto capitale. Si allargano le possibilità per il settore, laddove si interviene come manutenzione e spese di gestione per riuscire a mantenere adeguato l'impianto.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** domanda se non vi sia il rischio che una simile disposizione si inquadri come aiuto di Stato.

La vicepresidente **SALIERA** risponde di no, sottolineando che la modifica normativa è finalizzata al mantenimento e aggiornamento dell'impianto alle nuove norme.

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 30 (che diventa art. 41) Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 30 bis (che diventa art. 42) Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 (emendamento n. 13 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 31 (che diventa art. 43) Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2004

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Esce il consigliere Filippi

Art. 32 (che diventa art. 44) Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004 (emendamento n. 14 della Giunta regionale)

Il presidente **LOMBARDI** chiarisce che l'emendamento è modificativo e sostituisce l'originaria formulazione della lettera c).

Il consigliere **DEFRANCESCHI** chiede un approfondimento sul significato e sulle conseguenze dell'emendamento.

La vicepresidente **SALIERA** precisa che, trattandosi di una normativa di settore, in materia di energia e di programmazione energetica territoriale, l'assessore competente ha già illustrato i contenuti della disposizione nell'ambito della sede consultiva svolta dalla Commissione assembleare di riferimento.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 14 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Art. 32 bis (che diventa art. 45) Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011 (emendamento n. 15 della Giunta regionale)

La vicepresidente **SALIERA** illustra l'emendamento, che specifica meglio le tipologie di intervento in relazione relativa alle misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato (legge regionale 3 del 2011). Si tratta soprattutto degli atti relativi ai beni confiscati, per i quali si possono attivare finanziamenti sia in conto capitale che per la gestione.

Il consigliere **FAVIA** rileva che è veramente difficile trovarsi a fine anno in finanziaria tanti emendamenti, liquidati in poche battute, che vanno a modificare leggi regionali importanti e lungamente discusse. Nel caso di specie vorrebbe capire cosa si intende per acquisto, cioè se si parla di poter dare finanziamenti per ristrutturare i beni confiscati.

Entra il consigliere Pollastri

La vicepresidente **SALIERA** informa che con la legge regionale n. 3 del 2011 e con i bandi conseguenti sono state predisposte diverse tipologie di interventi proposte dai Comuni attraverso accordi. In particolare, gli interventi che vertono sui beni confiscati si riferiscono a ipotesi di manutenzione straordinaria degli immobili. Vi sono anche progetti che prevedono acquisti per fare attività di promozione della legalità e creare spazi e luoghi perché le associazioni possano svolgere il loro lavoro e realizzare progetti rivolti ai ragazzi. E' comunque necessario un accordo fra Regione, Enti locali e associazioni. La legge lascia la possibilità di concedere contributi sia per l'acquisto che per la ristrutturazione, gli adeguamenti e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché per interventi di riqualificazione urbana. Sono inoltre previsti interventi "leggeri" come la riqualificazione di aree degradate, (cita ad esempio quelli compiuti a Reggio Emilia). Si tratta di progetti integrati, complessi, talvolta anche di modesta entità, ma che rivestono un significato rilevante se le politiche sono intrecciate in sinergia.

Il consigliere **FAVIA** sottolinea che le risorse per queste politiche non sono infinite, anche se l'iniziativa della Regione è lodevole. Ritiene tuttavia che essendo molti gli edifici inutilizzati e quelli da ristrutturare in regione, il favorire l'acquisto di nuovi edifici si trasformi in realtà nel distogliere risorse – per finalità sicuramente utili – ad altri progetti sul tema del contrasto alle infiltrazioni mafiose. Perciò preannuncia che in Aula proporrà di eliminare la parola acquisto, perché ritiene che sia invece più importante concentrare il maggior quantitativo di risorse disponibili proprio sulla ristrutturazione, sull'adeguamento, visto che i posti da ristrutturare e da riqualificare ci sono.

Esce il consigliere Sconciaforni.

La vicepresidente **SALIERA** ribadisce che si tratta solo di una possibilità offerta ai Comuni. Può darsi che in un comune vi sia una proprietà di un immobile pubblico che è abbandonato e che il comune voglia acquisire e riutilizzare per queste finalità. Afferma che si adegnerà sul punto alla volontà dell'Assemblea.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 33 (che diventa art. 46) Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 (emendamento n. 16 della Giunta regionale)

Il presidente **LOMBARDI** dichiara che l'emendamento modificativo dell'articolo sopprime il comma 4 del testo originario.

La vicepresidente **SALIERA** chiarisce che le funzioni dettagliate sono state eliminate perché a rischio di impugnaviva.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Entra il consigliere Sconciaforni

Art. 34 (che diventa art. 47) Copertura finanziaria

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 35 (che diventa art. 48) Entrata in vigore

La Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Concluso l'esame dell'oggetto 1990 (finanziaria regionale), il presidente **LOMBARDI** invita la Commissione a procedere all'esame del progetto di legge sul bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 (oggetto 1991). Informa quindi che sul testo insistono tre emendamenti modificativi presentati dalla Giunta regionale, rispettivamente agli articoli 1, 3 e 17, così formulati:

Emendamento n. 1 della Giunta regionale:

“All'art. 1 del presente progetto di legge la cifra di Euro 19.495.380.542,31 è modificata in Euro 19.768.520.415,14 e la cifra di Euro 21.661.304.334,42 è modificata in Euro 21.913.093.066,09”

Emendamento n. 2 della Giunta regionale:

“All'art. 3 del presente progetto di legge la cifra di Euro 19.495.380.542,31 è modificata in Euro 19.768.520.415,14 e la cifra di Euro 21.629.684.457,17 è modificata in Euro 21.850.598.435,62”

Emendamento n. 3 della Giunta regionale:

“All'art. 17 del presente progetto di legge, la cifra di Euro 3.037.363.721,41 è modificata in Euro 3.054.684.255,18”

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 31 voti a favore (PD, IDV, FDS, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'emendamento n. 1 e all'art. 1 così modificato, all'art. 2, all'emendamento n. 2 e all'art. 3 così modificato, agli articoli da 4 a 16, all'emendamento n. 3 e all'art. 17 così modificato, agli articoli da 18 a 21.

Escono i consiglieri Bignami, Bonaccini, Cavalli e Defranceschi.

1994 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" (delibera di Giunta n. 1646 del 14 11 11)
Relatore consigliere Mario Mazzotti

Il presidente **LOMBARDI**, dopo aver ricordato che con il progetto di legge in esame inizia la parte della seduta ripresa in diretta *streaming*, informa che sul testo sono stati presentati 94 emendamenti già trasmessi ai consiglieri e indicati nel documento di lavoro (*v. allegato 2*) predisposto dalla segreteria della Commissione, ai quali si aggiungono 22 emendamenti del consigliere Favia presentati e distribuiti nel corso della seduta odierna.

Il consigliere **FAVIA**, vista l'importanza dell'argomento trattato, propone di svolgere la discussione generale per proseguire poi nella seduta del giorno successivo con l'esame degli articoli e degli emendamenti.

Il presidente **LOMBARDI** segnala che, per non ingessare la discussione, non è opportuno prefissare rigidamente una scansione e avverte inoltre che molti

emendamenti andranno esaminati contestualmente perché si riferiscono allo stesso tema.

Il consigliere **POLLASTRI** sottolinea che è difficile districarsi data la mole di proposte modificative presentate. Si tratta di discutere un testo importante che avrà ricadute notevoli sul territorio perché cambia la struttura organizzativa dei servizi pubblici locali relativi ad acqua e rifiuti.

Ritiene che vi sia un punto fondamentale da tenere in considerazione e cioè la riformulazione delle competenze delle Province e le modalità di affidamento del servizio e i vincoli derivanti dalle normative comunitarie.

Vi è inoltre il tema del ruolo della Regione e quello più complessivo della *governance*. Aggiunge che da una ricerca effettuata sulla disciplina adottata dalle altre Regioni risulta che la Toscana ha diviso il territorio in 6 conferenze e le funzioni delle ATO verranno trasferite ad una autorità che avrà personalità giuridica di diritto pubblico, mentre gli interventi strategici sono rinviati al piano energetico. In Lombardia, invece, le funzioni delle ATO verranno trasferite alle Province e l'attività verrà gestita da una azienda speciale (ufficio d'ambito) dotata di personalità giuridica, organizzativa e contabile.

Ritiene la scelta della Regione Lombardia più flessibile ed efficace rispetto agli indirizzi della Giunta emiliano-romagnola. Aggiunge che le osservazioni espresse nel corso dell'udienza conoscitiva da Confindustria andrebbero vagliate e accolte: si riserva di presentare un emendamento in proposito.

Il consigliere **SCONCIAFORNI** osserva che tutti gli emendamenti presentati dal proprio gruppo politico hanno l'intento di far sì che la legge regionale che sarà approvata dall'Assemblea legislativa tenga conto degli esiti del *referendum* del 12 e 13 giugno, in cui la volontà popolare ha espresso due importanti punti fermi: la partecipazione e la sottrazione alle logiche di mercato dei c.d. beni comuni. Questi due temi devono appartenere anche all'agenda politica della Regione Emilia-Romagna. Il progetto di legge in esame, nella sua stesura originaria, appariva estraneo alle istanze espresse dal *referendum*. Si riserva di approfondire e valutare gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale.

Anche la consigliera **BARBATI** dichiara che la riforma delle ATO è un tema di estrema rilevanza e che il presupposto fondamentale da chiarire è che l'acqua è un bene pubblico e che la meta ultima è la ripubblicizzazione della sua gestione.

Entra il consigliere Filippi

Il consigliere **FAVIA** ringrazia la vicepresidente per aver recepito alcuni spunti emersi dalla consultazione della società regionale svolta con l'udienza conoscitiva. Ma ritiene giusto distinguere il tema delle risorse idriche da quello dei rifiuti. Preferirebbe due leggi di settore distinte. Dichiara che vi sono di fatto due grandi monopoli: Hera e Iren. E un tema cruciale è la separazione delle funzioni. Il vero conflitto di interessi non risiede nella circostanza che i sindaci detengono quote azionarie del capitale sociale di Hera SpA, in quanto tale

interpretazione negherebbe la capacità dei sindaci di essere rappresentanti dei cittadini. Il tema del conflitto di interessi attiene al mercato.

Da un lato vi sono le *multiutilities* che fanno la maggior parte dei loro utili grazie allo smaltimento dei rifiuti e, a seconda delle politiche che attuano, possono produrre più o meno volume per i loro impianti di smaltimento (inceneritori e discariche), che hanno un impatto negativo dal punto di vista sociale e ambientale. E' evidente infatti che se la raccolta indifferenziata cala, gli impianti hanno meno materiale da smaltire.

Di contro, un gestore che non ha impianti di smaltimento (e pagherà per fare smaltire i rifiuti) sarà interessato a recuperare materia prima, a riciclare, ad incentivare il riutilizzo. Dalla legge non risulta chiaro se la raccolta e lo smaltimento possano essere suddivisi sulla base di una decisione dei consigli territoriali. E questo è un nodo che va sciolto quanto prima.

Inoltre, a suo parere, risulta incomprensibile anche il comma 3 dell'articolo 14 relativo ai bacini di affidamento e alla loro dimensione: devono essere piccoli o grandi? Da una parte si afferma la necessità della loro ampiezza per non frammentare la dimensione industriale, dall'altra si accettano anche bacini più ridotti. Ma non necessariamente la dimensione più vasta comporta risparmi di risorse, anzi, le strutture elefantiache incrementano i costi, che poi si traducono in tariffe a discapito dei cittadini. Ritiene che, sul punto, occorra lasciare libertà di scelta ai sindaci, lasciar loro la possibilità di aggregarsi e decidere sulla tipologia del servizio e sulle modalità di gara.

Lo stesso discorso vale per l'acqua. Da un lato si afferma di tutelare lo spirito del *referendum* sull'acqua pubblica, ma dall'altro si regala di fatto la regione a due monopolisti che non hanno come referente i cittadini, ma gli indici di borsa. Cita a titolo esemplificativo l'esperienza di quei Comuni che hanno scelto la raccolta "porta a porta" e che hanno dovuto pagare un costo superiore a quello di mercato, in ragione delle richieste di Hera. Il *general contractor* ha il proprio lucro conteggiato nella tariffa a carico dei cittadini. Conclude ribadendo che non bisogna lasciare un bene pubblico a due monopolisti quotati in borsa.

Esce il consigliere Manfredini

Il consigliere **MAZZOTTI**, relatore del progetto di legge, evidenzia il limite stretto entro cui si muove la normativa regionale, dovuto all'intrecciarsi di materie di competenza statale, come ad esempio tutto il tema degli affidamenti o delle tariffe. Sottolinea, poi, che non si tratta di una legge di pianificazione, ma di regolazione del sistema di *governance*, dell'assetto istituzionale, della partecipazione. Su alcuni punti dunque non esistono chiusure politiche, ma tecnico-giuridiche, altrimenti si rischia l'impugnazione.

Il consigliere **FAVIA** conviene sulla delimitazione delle competenze in materia di tariffazione. Auspica che vi sia un ampio dibattito sugli ambiti di affidamento. Sul ruolo e le funzioni dell'ATO regionale, chiede se possa servire a predisporre un percorso di ripubblicizzazione del servizio idrico mediante le aziende speciali, in linea con l'articolo 114 del Testo unico degli Enti locali. In molte Regioni infatti si

discute di tale profilo. Domanda se la maggioranza intende studiare vie d'uscita dalla gestione del servizio idrico ad opera di una società quotata in borsa.

Esce il consigliere Filippi

Il presidente **LOMBARDI** dichiara che in sede di Commissione si limiterà al proprio ruolo istituzionale e che si riserva di intervenire politicamente in maniera più approfondita in Aula. Ricorda inoltre che l'articolo 29 del Regolamento stabilisce che ogni intervento in discussione generale non può superare i dieci minuti.

Il consigliere **MONARI** sottolinea l'interesse della discussione e del confronto nella diversità delle opinioni e ringrazia il presidente per la dichiarazione svolta. Considerato poi che vi sono molti consiglieri che intendono esprimere la propria opinione, osserva che sarebbe strumentalmente errato se si volesse fare un dibattito in Commissione a beneficio delle telecamere per poi replicarlo in Aula.

Il presidente **LOMBARDI** invita la Commissione a procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Il consigliere **FAVIA**, in risposta al consigliere Monari, afferma che occorre fare riferimento al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Il presidente **LOMBARDI** precisa che sarà propria cura applicare le disposizioni regolamentari e rammenta che gli interventi sugli emendamenti non possono superare i cinque minuti.

Emendamento n. 1 del consigliere Sconciaforni

Il consigliere **FAVIA** dichiara il proprio voto favorevole. Sottolinea inoltre che molti emendamenti presentati a sua firma coincidono nella formulazione con quelli del consigliere Sconciaforni e raccolgono il lavoro svolto dai Comitati per l'acqua, mediante la valorizzazione e trasposizione delle osservazioni formulate sul testo nel corso dell'udienza conoscitiva.

Il presidente **LOMBARDI** chiarisce che in caso di emendamenti coincidenti si procede con il voto di quello presentato per primo, ai sensi dell'articolo 96, comma 3 del Regolamento.

Il consigliere **MAZZOTTI** precisa che il progetto di legge non affronta il tema della gestione dei servizi e pertanto la proposta di modifica del titolo non è accoglibile.

Il consigliere **SCONCIAFORNI**, considerato che collegati all'emendamento in discussione ve ne sono altri orientati in tal senso, formula alcune riserve sull'interpretazione fornita dal relatore, poiché il progetto di legge interviene sulla legge regionale n. 25 del 1999, che all'articolo 8 tratta anche della gestione dei servizi.

Aggiunge inoltre che il testo, pur nei limiti delle competenze fissate per la Regione, deve intervenire nel solco delle istanze del Paese reale. Pertanto occorre ribadire alcuni principi che non entrano nel merito tecnico, ma sono frutto di una mobilitazione di massa nel Paese, principi che, a suo avviso, non sono sufficientemente recepiti nel progetto di legge in esame. Ribadisce di non condividere la lettura proposta e chiarisce che, al di là del merito tecnico, deve esservi una *ratio* di natura politica.

Il consigliere **POLLASTRI**, nell'incertezza interpretativa, dichiara la propria astensione.

Il presidente **LOMBARDI** cede la parola alla vicepresidente della Giunta.

La vicepresidente **SALIERA** precisa che gli emendamenti n. 1 e 2 del consigliere Sconciaforni di fatto riguardano il tema della gestione.

Il riferimento alla legge regionale n. 25 del 1999 è precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione, che ridefinisce l'assetto delle competenze, e alla successiva giurisprudenza della Corte costituzionale, che attualmente escludono la competenza delle Regioni per la disciplina del merito della gestione. La Giunta, di conseguenza, in un lavoro di attenta analisi delle diverse proposte emerse in sede di udienza conoscitiva, ha cercato di tenere in considerazione il profilo suggerito dal consigliere Sconciaforni, ossia l'idea forte di bene comune, di patrimonio pubblico, di ruolo del pubblico, questioni tutte tradotte negli emendamenti.

Analogamente, si è disposto sulle forme di partecipazione un ruolo più forte e accentuato di garanzia da parte della Regione.

Ribadisce che in ogni caso occorre tenere in considerazione i limiti della potestà legislativa, perché comunque si tratta pur sempre di una legge regionale. Chiarisce infatti che la Regione non può definire cosa è pubblico e cosa è privato, così come non può invadere i temi della libera concorrenza, delle forme di affidamento, del sistema tariffario perché esulano dalla competenza regionale.

Il consigliere **FAVIA** afferma che se è vero che vi sono limiti di competenza legislativa, è anche vero che il progetto di legge non può contenere soltanto principi. Vi sono modalità di intervento che consentono di fare passi avanti. Cita ad esempio il comma 4 dell'articolo 13, ove si definiscono gli ambiti di affidamento. Si tratta di una scelta che ha un proprio peso, sulla quale occorre confrontarsi. Su alcuni punti infatti è comunque necessario non esonerarsi dalle responsabilità, tenendo in considerazione che la volontà popolare viene prima di tutto. E il referendum ha tracciato un solco molto chiaro.

Entra il consigliere Mumolo

Il consigliere **MONARI** sottolinea che la normativa in esame è di riorganizzazione istituzionale, così come quella sulle Comunità montane o sui Consorzi di bonifica. Ritiene che si tratti di una situazione opposta a quella delineata dal consigliere Favia quando ha asserito che il testo è caricato di principi. Dichiara che i principi

sono tali quando sono depurati dalla propaganda, altrimenti si tratta di slogan. Pur considerando la partecipazione all'udienza conoscitiva e cogliendo le osservazioni e gli spunti dei rappresentanti dei movimenti civici, occorre non travisare il progetto di legge che si discute, caricandolo di motivazioni che non ha e non vuole avere.

Il presidente **LOMBARDI** pone in votazione l'emendamento n. 1.

La Commissione esprime parere contrario con 25 voti contrari (PD, IDV), 6 a favore (FDS, SEL-V, M5S), 7 astenuti (PDL) all'emendamento suddetto.

Emendamento n. 72 del consigliere Naldi

La vicepresidente **SALIERA** chiarisce che la dicitura "comitato consultivo degli utenti" è piu' ampia rispetto a "cittadini" che fa riferimento solo a coloro che hanno la cittadinanza. Gli utenti sono invece coloro che utilizzano il servizio, quindi possono essere anche residenti ma non cittadini. La proposta di modifica della Giunta, tradotta in successivi emendamenti puntuali collegati a ciascuna disposizione, fa riferimento "al comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interessi" in quanto locuzione piu' ampia.

La consigliera **MEO** dichiara che l'emendamento n. 72 del consigliere Naldi è ritirato.

Art. 1

Il presidente **LOMBARDI** informa che sul comma 1 dell'art. 1 insistono tre emendamenti: il n. 2 del consigliere Sconciaforni, il n. 95 del consigliere Favia (che ha la medesima formulazione del n. 2) e il n. 73 del consigliere Naldi.

Emendamento n. 2 del consigliere Sconciaforni

Il consigliere **MAZZOTTI** dichiara il proprio voto contrario, in quanto con l'emendamento n. 22 della Giunta regionale si affronta il tema dell'acqua come diritto umano universale.

Il presidente **LOMBARDI** aggiunge che sugli altri commi dell'articolo 1 insistono gli emendamenti n. 3, 4, 5 6 e 7 del consigliere Sconciaforni, n. 20 e 21 della consigliera Barbati, n. 22, 23, 24 e 25 della Giunta regionale, n. 73 e 74 del consigliere Naldi (indicati nel documento di lavoro), n. 98 (che ha la medesima formulazione del n. 74), n. 96 (che ha la medesima formulazione degli emendamenti n. 4 e 5) e n. 97 del consigliere Favia, così formulato:

"Emendamento n. 97 del consigliere Favia:

Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 inserire:

d) incentivare forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del SII."

La consigliera **BARBATI** illustra l'emendamento 20 e ribadisce che il tema dell'acqua come bene comune è passaggio fondamentale.

Il consigliere **FAVIA** illustra gli emendamenti 96, 97 e 98.

In particolare, il 98, riformulando il comma 4, sottolinea l'importanza del rispetto dei principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Le politiche regionali dovranno perseguire il fine della riduzione della produzione dei rifiuti e il loro riciclo, in linea con quanto previsto dal Sesto Programma di Azione ambientale della Comunità europea, da intendersi come obiettivi minimi. Occorre a suo avviso riutilizzare la materia, non tanto l'energia. Si tratta di un passaggio culturale determinante.

Il consigliere **POLLASTRI** afferma, con riferimento all'intervento della consigliera Barbati, che l'acqua era pubblica e resterà tale, a prescindere dall'esito del *referendum*.

Entra il consigliere Mandini

La consigliera **BARBATI** risponde che se così fosse il *referendum* non avrebbe avuto alcun senso per i cittadini.

Il consigliere **SCONCIAFORNI** dichiara di ritirare il proprio emendamento 6, volto alla riduzione degli sprechi, in quanto è già contenuto nella formulazione del progetto di legge, alla lettera c).

A proposito dei principi, illustra l'emendamento 3, che riconosce l'acqua come diritto umano universale, garantendo la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile nella misura di un minimo vitale giornaliero di 50 litri/*procapite* gratuito per tutti.

Ritiene che questa disposizione non possa considerarsi legata alla gestione dell'acqua, in quanto fissa un principio di carattere generale, che deve a suo avviso essere valorizzato all'interno dell'impianto normativo.

Il consigliere **BARBIERI** chiede chiarimenti sulle competenze degli Enti locali e sui principi fissati in altre sedi nella gerarchia delle fonti.

La vicepresidente **SALIERA** precisa che l'emendamento n. 22 della Giunta regionale richiama un principio fondamentale, che riconosce l'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona. Tale principio può raccogliere diverse opzioni, fra le quali anche quelle contenute nell'emendamento del consigliere Sconciaforni.

Esce la consigliera Pariani

La consigliera **MEO** legge il tenore letterale dell'emendamento 75 del consigliere Naldi, evidenziando la necessità da parte della Regione di fare propri gli obiettivi

e i traguardi indicati nel Sesto Programma di Azione Ambientale dell'Unione Europea, nonché gli obiettivi come specificati nel Codice dell'ambiente, da intendersi come obiettivi minimi. Occorre inoltre specificare meglio le politiche regionali che saranno tese a realizzare, nell'ordine, la riduzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo dei beni a fine vita e il riciclaggio dei materiali, a minimizzare la quantità dei rifiuti da smaltire, da utilizzare per il recupero di materia diversa dal riciclaggio.

Il consigliere **FAVIA** ritiene importante fissare un principio posto dalla legislazione europea.

Il relatore **MAZZOTTI** sottolinea che occorre seguire i principi contenuti nel progetto di legge, nella parte in cui si afferma che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia, smaltimento. Il testo stabilisce un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e dispone inoltre che devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il migliore risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica. Propone pertanto di modificare la formulazione originaria del comma 4 dell'articolo 1 inserendo, dopo le parole *“favorendo prioritariamente il riciclaggio, nonché il recupero di materia e di energia”* la locuzione *“nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006”*.

La consigliera **MEO** chiede al relatore se oltre a questa locuzione, che condivide, si può fare riferimento anche agli obiettivi indicati nel sesto Programma di azione ambientale dell'Unione europea.

Sulla programmazione dei lavori, il presidente **LOMBARDI** precisa che per licenziare il testo nei tempi utili alla convocazione dell'Aula, il termine ultimo per la Commissione coincide con la seduta di giovedì prossimo.

Il consigliere **FAVIA** osserva che occorre analizzare gli emendamenti della Giunta prima di elaborare una proposta politica. La Commissione potrebbe procedere ad oltranza, ma non è possibile votare prima di capire il contenuto delle varie modifiche. Occorre instaurare un dialogo con la Giunta e le altre forze politiche.

Il consigliere **MONTANARI** dichiara la propria disponibilità a protrarre i lavori della Commissione finché necessario, proponendo per la seduta di giovedì prossimo di procedere ad oltranza fino alla conclusione dell'esame del testo.

Il presidente **LOMBARDI** rileva che è doveroso trattare in modo approfondito l'argomento, ma bisogna chiuderlo nei tempi prestabiliti.

Il consigliere **SCONCIAFORNI**, rilevato che l'emendamento 22 accoglie il tema del diritto dell'accesso all'acqua come bene pubblico, invita la Giunta ad inserire l'indicazione del minimo giornaliero di acqua, come peraltro stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità, per cui l'accesso deve essere gratuito per quel diritto minimo.

La vicepresidente **SALIERA** precisa che non a caso la Giunta ha accolto la prima parte dell'emendamento e non la seconda, perché, rispetto al metodo già applicato dall'Emilia-Romagna, risulterebbe limitativo, in quanto l'applicazione della tariffa regionale può essere anche pari a 0, senza il limite dei 50 litri *pro capite*. Pertanto vi è già l'applicazione del principio in discussione, anzi si sta andando oltre.

Rispetto alle osservazioni della consigliera Meo, propone come versione definitiva dell'emendamento presentato dal consigliere Mazzotti: "*nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del sesto Programma d'azione per l'ambiente dell'Unione europea*".

Il presidente **LOMBARDI** pone in votazione l'emendamento n. 2 del consigliere Sconciaforni.

La Commissione esprime parere contrario con 19 voti contrari (PD), 6 a favore (FDS, M5S, SEL-V), 10 astenuti (PDL, IDV) all'emendamento suddetto.

Emendamento n. 3 del consigliere Sconciaforni

La Commissione esprime parere contrario con 19 voti contrari (PD), 6 a favore (FDS, M5S, SEL-V), 10 astenuti (PDL, IDV) all'emendamento suddetto.

Emendamento n. 22 della Giunta regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'emendamento suddetto. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Emendamenti n. 4 e 5 del consigliere Sconciaforni e n. 20 della consigliera Barbati

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere contrario con 19 voti contrari (PD), 9 a favore (FDS, SEL-V, IDV, M5S), 7 astenuti (PDL) agli emendamenti suddetti.

Emendamenti n. 23 e 24 della Giunta regionale

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) agli emendamenti suddetti. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Emendamenti n. 74 del consigliere Naldi, n. 7 del consigliere Sconciaforni e n. 21 della consigliera Barbati

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere contrario con 19 voti contrari (PD), 9 a favore (SEL-V, IDV, FDS, M5S), 7 astenuti (PDL) agli emendamenti suddetti.

Emendamento n. 25 della Giunta regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'emendamento suddetto. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

La consigliera **MEO** dichiara che l'emendamento n. 75 del consigliere Naldi è ritirato.

Anche il consigliere **FAVIA** ritira il proprio emendamento n. 98.

Emendamento n. 115 del consigliere Mazzotti subemendato

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'emendamento suddetto. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Il presidente **LOMBARDI** pone in votazione l'articolo 1

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'articolo 1 così modificato. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Esce la consigliera Barbatì.

Art. 2

Il presidente **LOMBARDI** precisa che sull'articolo 2 insistono 3 emendamenti: il n. 26 della Giunta regionale, il n. 8 del consigliere Sconciaforni, il n. 76 del consigliere Naldi e il n. 99 del consigliere Favia.

Il consigliere **MAZZOTTI** illustra l'emendamento che cerca di raccogliere anche la *ratio* degli emendamenti 8 e 76, ribadendo il ruolo pubblico nel governo dei servizi locali per l'ambiente. Precisa che si tratta di governo di servizi e non di gestione, proprio in considerazione del rispetto dei limiti propri della legge.

Il consigliere **SCONCIAFORNI** esprime apprezzamento per l'emendamento, ma chiede delucidazioni sulla ragione dell'eliminazione della locuzione "*ritenendo possibile tutte le forme di affidamento previste dall'ordinamento europeo*". Dichiara che se l'ordinamento europeo prevede l'affidamento *in house*, dovrà essere formalmente consentita questa possibilità in ambito regionale. Chiede pertanto alla Giunta di reinserire tale facoltà, perché a suo avviso non si opererebbe in tal modo alcuna forzatura. La mancanza di questo riferimento si tradurrebbe a suo avviso in un messaggio molto negativo da parte della Giunta.

La vicepresidente **SALIERA** sottolinea che l'esecutivo ha presentato l'emendamento 26 al fine di rafforzare il ruolo pubblico. Nella locuzione

“ritenendo possibile tutte le forme di affidamento previste dall’ordinamento europeo” non si vuole escludere nessuna forma di affidamento, ma le forme di affidamento previste dall’ordinamento europeo sono poi tradotte dall’ordinamento statale. Se sui rifiuti esiste una legislazione statale che costituisce limite alla legislazione regionale, ne deriva che l’Agenzia nell’affidare deve rispettare sia la norma comunitaria che quella nazionale. La Regione non può definire le forme dell’affidamento e la norma nazionale va rispettata.

Il consigliere **FAVIA** rileva la mancanza di qualsiasi similitudine con l’emendamento n. 99 presentato a propria firma.

Il presidente **LOMBARDI** chiarisce che in tal caso l’emendamento rimarrà tale e se si ritiene opportuno verrà ritirato oppure votato.

Il consigliere **FAVIA** chiede quale emendamento verrà ritirato.

Il presidente **LOMBARDI** precisa che si sta discutendo dell’emendamento n. 26 della Giunta che è autonomo e modifica il comma 2. Quindi si affronterà la discussione sugli emendamenti n. 8 del consigliere Sconciaforni, n. 76 del consigliere Naldi e n. 99 del consigliere Favia, i quali ultimi due hanno il medesimo contenuto dell’8 e dunque, ai sensi dell’articolo 96, comma 3 del Regolamento interno risultano preclusi e assorbiti dal primo.

Il consigliere **FAVIA** sottolinea che si tratta di un tema importante.

Gli altri tre emendamenti hanno come punto in comune il riferimento all’Azienda speciale, privilegiando la forma pubblica di gestione, a partire dall’individuazione dell’Azienda speciale prevista dall’articolo 114 del Testo unico sugli Enti locali. Con il testo presentato si propone poi di definire procedure, studi ed incentivi utili al raggiungimento di questo obiettivo anche nel quadro delle previsioni dell’articolo 43 della Costituzione. Rileva che la formulazione del nuovo comma pone l’accento sulla necessità di rafforzare il ruolo pubblico sia nel governo che nella gestione del servizio idrico integrato - ed è qui che può intervenire l’emendamento della Giunta - ritenendo possibile tutte le forme di affidamento previste dall’ordinamento europeo.

Evidenzia che manca il riferimento al tema dei rifiuti. Afferma pertanto che il proprio emendamento e quello del consigliere Sconciaforni possano essere accolti perché il tema della conflittualità con la normativa statale dei rifiuti non c’è. Non c’è nessun profilo di illegittimità, solo un profilo di opportunità. Rileva altresì che il Movimento 5 Stelle come direttiva politica predilige la gestione pubblica con l’azienda speciale.

La vicepresidente **SALIERA** propone di modificare il comma 2 dell’articolo 2 aggiungendo un’integrazione nella parte conclusiva.

Il presidente **LOMBARDI** propone di sospendere la discussione sull’articolo 2 in attesa di distribuire i relativi emendamenti formulati oralmente e di affrontare la discussione generale sull’articolo 3, sul quale non insistono emendamenti.

Art. 3

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'articolo suddetto. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Il consigliere **SCONCIAFORNI** dichiara di non partecipare al voto perché si tratta di un provvedimento legislativo ricco di emendamenti, la cui discussione non è ancora terminata. Pertanto dichiara di sospendere il giudizio fino al termine dell'esame in Commissione e all'esito della valutazione complessiva circa le modifiche al testo nel frattempo intervenute.

Art. 4

Il presidente **LOMBARDI** ricorda che sull'articolo 4 insistono gli emendamenti n. 100 e 101 del consigliere Favia, l'emendamento n. 27 della Giunta e l'emendamento n. 9 del consigliere Sconciaforni; sono stati inoltre presentati gli emendamenti n. 77 del consigliere Naldi e n. 102 del consigliere Favia, identici nei contenuti al n. 9.

Il consigliere **FAVIA** illustra il proprio emendamento n. 100 che si ricollega al tema dell'abolizione delle Province ed è così formulato:

“al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole “partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione” sono eliminate le parole “e le Province”.

Poiché si sta andando verso un forte ridimensionamento dell'ente, il consigliere chiede come sia possibile prevedere che soggetti protagonisti di questo percorso siano le Province. Afferma che se si abbassa nei consigli d'ambito provinciali il *quorum* deliberativo al 35%, basta la partecipazione della Provincia o del Comune capoluogo per prendere decisioni. Ritiene sia invece giusto attribuire la responsabilità ai sindaci e alla Regione, eliminando nel testo ogni riferimento alla partecipazione delle province. Gli altri due emendamenti riguardano la partecipazione.

Il n. 101 è del seguente tenore: *“Il comma 4 dell'articolo 4 viene così riformulato:*

“4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'interno dell'ambito territoriale ottimale. Le funzioni di secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale e successivamente con riferimento a quello dei bacini idrografici principali in ambito regionale, che saranno definiti dall'Agenzia stessa, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 147 e 200 del d. lgs. 152/06”.

Chiarisce che ad un primo livello partecipano i consigli d'ambito, mentre in un secondo momento occorre plasmare il ragionamento sui bacini idrografici, anche perché l'ambito territoriale ottimale nella prima *ratio* della legge era un ambito non politico, ma un ambito ottimale inerente il servizio idrico in sé, dall'origine della risorsa fino al suo termine, per così dire a fine vita della “risorsa” stessa.

Pertanto il tema della partecipazione a questi ambiti dovrebbe superare i confini politici, si dovrebbe ragionare su quali saranno i bacini idrografici di riferimento. Ribadisce che il confine provinciale deve essere superato da quello che è effettivamente l'ambito ottimale. Dà infine lettura del proprio emendamento n. 102.

Il presidente **LOMBARDI** rileva che poiché gli emendamenti n. 9 di Sconciaforni, n. 102 di Favia e n. 77 di Naldi sono identici, verranno votati in un'unica soluzione. Pone quindi in votazione l'emendamento n. 100.

Il consigliere **FAVIA** chiede di conoscere qual è il parere espresso dalla maggioranza.

Il consigliere **MONTANARI** sottolinea che avvalersi sempre della facoltà di intervento per impiegare più tempo equivale ad assumere una pratica ostruzionistica.

Il consigliere **MANDINI** dichiara di sostenere l'emendamento n. 100 relativamente alla soppressione delle Province.

Su richiesta del consigliere Favia, il presidente **LOMBARDI** gli cede la parola per fatto personale.

Il consigliere **FAVIA** dichiara che se il consigliere Montanari intervenisse un terzo rispetto alle volte in cui lui stesso interviene in Aula sarebbe già un grande risultato.

Il presidente **LOMBARDI** cede la parola al consigliere Montanari per fatto personale.

Il consigliere **MONTANARI** dichiara che i propri interventi svolti sia in Aula che in Commissione, per quanto lo riguarda e nonostante la diversa collocazione politica, hanno la stessa qualità, compresi quelli fatti nella Commissione presieduta dal consigliere Favia, dove peraltro spesso in qualità di presidente egli esprime apprezzamento, diversamente dalla polemica sollevata nella seduta odierna.

In secondo luogo, evidenzia di appartenere ad un gruppo assembleare che non è composto di due persone, bensì di ventiquattro e si sente rappresentato, come del resto anche gli altri consiglieri, a loro volta, nei propri confronti, dalle opinioni dei suoi colleghi di gruppo politico. In terzo luogo dichiara che significa scendere veramente in basso se si usa la quantità per parlare di qualità.

La vicepresidente **SALIERA** a proposito delle Province sottolinea che esistono ancora e che anche nel Decreto 201 Salva Italia mantengono funzioni di coordinamento. Il progetto di legge in esame, dunque, è assolutamente conforme.

Il presidente **LOMBARDI** pone quindi in votazione gli emendamenti n. 100 e 101 del consigliere Favia.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere contrario con 19 voti contrari (PD), 9 a favore (M5S, FDS, SEL-V, IDV), 7 astenuti (PDL) agli emendamenti suddetti.

Emendamento n. 27 della Giunta regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'emendamento suddetto. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Emendamento n. 9 del consigliere Sconciaforni

La Commissione esprime parere contrario con 19 voti contrari (PD), 9 a favore (FDS, SEL-V, IDV, M5S), 7 astenuti (PDL) all'emendamento suddetto.

Il presidente **LOMBARDI** pone quindi in votazione l'articolo 4.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'articolo così modificato. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Art. 2

Il presidente **LOMBARDI** invita quindi la Commissione a procedere con le votazioni degli emendamenti dell'articolo 2, di cui si era rinviato l'esame. L'emendamento n. 118 del consigliere Mazzotti è così formulato: "Al comma 2 dell'art. 2, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento al servizio idrico integrato i modelli di affidamento sono quelli previsti dall'ordinamento comunitario."

Emendamento n. 26 della Giunta regionale e n. 118 del consigliere Mazzotti

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) agli emendamenti suddetti. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Emendamento n. 8 del consigliere Sconciaforni

La Commissione esprime parere contrario con 19 voti contrari (PD), 9 a favore (FDS, SEL-V, IDV, M5S), 7 astenuti (PDL) all'emendamento suddetto.

Il presidente **LOMBARDI** pone quindi in votazione l'articolo 2.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'articolo così modificato. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Art. 5

Il presidente **LOMBARDI** pone in votazione l'articolo 5 che non ha alcun emendamento.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'articolo suddetto. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

Art. 6

Il presidente **LOMBARDI** pone in votazione l'emendamento n. 28 della Giunta regionale e l'articolo 6.

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, IDV, SEL-V), nessun contrario, 7 astenuti (PDL) all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato. I consiglieri Sconciaforni e Favia non partecipano al voto.

La seduta termina alle ore 18.40.

Approvato nella seduta del 26 marzo 2012.

La Segretaria
Claudia Cattoli

Il Presidente
Marco Lombardi

**ALLEGATO n. 1
AL VERBALE n. 41 del 2011**

DOCUMENTO DI LAVORO

*Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionaleogg. 1990
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014*

Relatore consigliere Luciano Vecchi

Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi

CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

INDICE

- Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale
- Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
- Art. 4. Cartografia regionale
- Art. 4 bis Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico**
- Art. 5. Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 6. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
- Art. 7. Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale
- Art. 8. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
- Art. 9. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 10. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- Art. 11. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa**
- Art. 12. Fondo per la conservazione della natura
- Art. 13. Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
- Art. 14. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Art. 15 Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

Art. 16 Interventi ed opere di difesa della costa

Art. 16 bis Investimenti nel settore dei trasporti

Art. 17 Rete viaria di interesse regionale

Art. 18 Interventi per la sicurezza dei trasporti

Art. 19 Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

Art. 20 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

Art. 21 Fondo regionale per la non autosufficienza

Art. 22 Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

Art. 23 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

Art. 24 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

Art. 25 Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

Art. 26 Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

Art. 27 Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali

Art. 28 Piano della comunicazione istituzionale

Art. 28 bis Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di destinazione di carattere perpetuo

Art. 28 ter Misure per l'attuazione dell'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010

Art. 28 quater Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione

Art. 28 quinquies Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi

Art. 29 Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

Art. 29 bis Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000

Art. 29 ter Soppressione dei revisori supplenti. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

Art. 29 quater Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

Art. 29 quinquies Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

Art. 30 Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002

Art. 30 bis Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

Art. 31 Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2004

Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

Art. 32 bis Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011

Art. 33 Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010

Art. 34 Copertura finanziaria

Art. 35 Entrata in vigore

Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a)	Cap. 03905	"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2012:	Euro	1.797.824,24
Esercizio 2013:	Euro	2.190.000,00
Esercizio 2014:	Euro	2.190.000,00;
b)	Cap. 03910	"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2012:	Euro	3.810.000,00
Esercizio 2013:	Euro	3.810.000,00
Esercizio 2014:	Euro	3.810.000,00.

Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale

1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo, sono ridotte di Euro 8.235,96.

Art. 3
Contributo al Comitato di solidarietà
alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2012, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 4
Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03861 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
- Esercizio 2012: Euro 100.000,00;
- b) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
- Esercizio 2012: Euro 300.000,00.

Emendamento n. 1 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 4 e l'art. 5 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**“Art. 4 bis
Interventi per lo sviluppo
del patrimonio zootecnico**

1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 – Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.”

Art. 5

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a)	Cap. 16352	“Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2012:	Euro	900.000,00.

Art. 6

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati “confidi”), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e al fine di favorire la preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del settore creditizio vigenti, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai confidi che operano a supporto del sistema produttivo regionale per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani presentati per l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tali contributi saranno erogati nelle forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate, come regolati dalla Banca d’Italia, e saranno computati a posta di patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.

2. La Regione concede le risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza ai confidi che garantiscono un’elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23128, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a Euro 7.500.000,00.

Art. 7

Sostegno straordinario a progetti

di ricerca industriale

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2012, contributi straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro 10.000.000,00.

Art. 8

Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. - Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - e III.1.3. - Promozione della *green economy* tramite strumenti di ingegneria finanziaria - previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite all'esercizio 2012 le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali e sono riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

- 1) Cap. 23752 “Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013”

- | | | |
|---------------|--|----------------|
| | Euro | 11.184.659,00; |
| 2) Cap. 23754 | "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" | |
| | Euro | 5.065.341,00; |
| 3) Cap. 23692 | "Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" | |
| | Euro | 2.000.000,00; |
- b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:
- | | | |
|---------------|--|---------------|
| 1) Cap. 23758 | "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative – Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013" | |
| | Euro | 1.442.899,46; |

3. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta la seguente autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2012:

a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

- | | | |
|---------------|--|---------------|
| 1) Cap. 23698 | "Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" | |
| | Euro | 6.500.000,00. |

Art. 9

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale

abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 25558 “Spese per l’attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2013: Euro 8.000.000,00;

b) Cap. 25564 “Contributi per l’attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2013: Euro 5.052.000,00.

Art. 10

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 25780 “Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)”

Esercizio 2012: Euro 900.000,00.

Emendamento n. 2 (sostitutivo)

1. L’art. 11 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di fondi e interventi destinati a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2012 un'autorizzazione di spesa pari a 3.500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione."

Art. 11

*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al fondo per l'emergenza abitativa*

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2012 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 12

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale stessa, è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00 nell'ambito del Capitolo 38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali.

Art. 13
Disposizioni per il finanziamento
del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello

1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale della Regione Marche 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2012 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali.

Art. 14
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2012, di Euro 700.000,00.

Art. 15
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.750.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2012, l'autorizzazione di spesa di Euro 150.000,00 a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 16

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

Emendamento n. 3 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 16 e l'art. 17 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.249.425,85, a valere sul Capitolo 43654 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16508 – Investimenti nel settore delle ferrovie regionali.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte per Euro 258.228,45 a valere sul Capitolo 43221, per Euro 2.278.000,00 a valere sul Capitolo 43270, per Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 43274, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.”

Art. 17

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2012: Euro 3.000.000,00.

2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 45194.

Art. 18

Interventi per la sicurezza dei trasporti

1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), a valere sul Capitolo 46125, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 – Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, sono ridotte di Euro 1.003.197,40.

Art. 19

Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, per complessivi Euro 30.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 – Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:

- a) Cap. 51612 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”
Euro 4.000.000,00;
- b) Cap. 51614 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”
Euro 15.500.000,00;
- c) Cap. 51616 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l’innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”
Euro 10.500.000,00.

Art. 20

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell’esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogati per l’anno 2012 per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 – Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 21

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 85.000.000,00 a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 – Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 22

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 23

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2012 e con le medesime modalità, le risorse per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all'INPS, autorizzate per gli esercizi 2010 e 2011 da precedenti leggi regionali e trasferite all'esercizio 2012, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere:

- a) sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse statali;
- b) sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all'annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti Speciali nel settore della formazione professionale - Risorse Statali.

Art. 24

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.900.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 25

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 786.614,10 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 26

Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10 previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Emendamento n. 4 (sostitutivo)

1. L'art. 27 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

“Art. 27

**Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni
di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali**

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	5.361,36
2)	2701	1.2.3.3.4420	218.000,00
3)	2775	1.2.3.3.4420	4.061.836,68
4)	2800	1.2.3.3.4422	202.600,00
5)	2802	1.2.3.3.4422	35.000,00
6)	3455	1.2.2.3.3100	5.268.927,90
7)	3850	1.2.3.3.4440	149.000,00
8)	3861	1.2.3.3.4440	47.837,38
9)	3925	1.2.1.3.1520	168.312,46
10)	4270	1.2.1.3.1600	8.914.912,51
11)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
12)	4348	1.2.1.3.1600	265.768,00
13)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
14)	16332	1.3.1.3.6300	2.297.896,38
15)	16400	1.3.1.3.6300	2.696.765,60
16)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
17)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
18)	22258	1.3.2.3.8270	12.603.505,98
19)	23028	1.3.2.3.8300	9.350.000,00
20)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
21)	23512	1.3.2.3.8220	3.000.000,00
22)	23752	1.3.2.3.8368	11.184.659,00
23)	23754	1.3.2.3.8368	5.065.341,00
24)	25525	1.3.3.3.10010	2.512.623,54
25)	25528	1.3.3.3.10010	951.508,09
26)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
27)	30640	1.4.1.3.12630	7.371.195,91
28)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
29)	30646	1.4.1.3.12630	1.136.000,00
30)	30885	1.4.1.3.12620	1.876.860,89
31)	31110	1.4.1.3.12650	22.374.408,03
32)	31116	1.4.1.3.12650	9.258.181,08
33)	31125	1.4.1.3.12645	2.000.000,00
34)	32020	1.4.1.3.12670	344.900,69
35)	32045	1.4.1.3.12800	1.899.206,93
36)	32097	1.4.1.3.12735	8.501.044,88
37)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
38)	35305	1.4.2.3.14000	4.794.246,11
39)	35310	1.4.2.3.14000	1.940.000,00
40)	36184	1.4.2.3.14062	137.000,00

41)	36188	1.4.2.3.14062	154.671,65
42)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
43)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
44)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
45)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
46)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
47)	37374	1.4.2.3.14220	7.739.874,33
48)	37378	1.4.2.3.14223	592.525,00
49)	37385	1.4.2.3.14223	4.587.707,94
50)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
51)	37431	1.4.2.3.14223	3.200.000,00
52)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
53)	38030	1.4.2.3.14300	975.597,52
54)	38090	1.4.2.3.14305	3.366.197,78
55)	39050	1.4.2.3.14500	1.731.899,63
56)	39220	1.4.2.3.14500	3.022.012,27
57)	39360	1.4.2.3.14555	1.443.704,88
58)	39362	1.4.2.3.14555	300.000,00
59)	41250	1.4.3.3.15800	1.625.804,47
60)	41360	1.4.3.3.15800	4.997.829,96
61)	41570	1.4.3.3.15800	392.000,00
62)	41900	1.4.3.3.15820	285.000,00
63)	41995	1.4.3.3.15820	10.643,82
64)	41997	1.4.3.3.15820	3.018.600,02
65)	43027	1.4.3.3.16000	867.528,83
66)	43221	1.4.3.3.16010	2.989.261,01
67)	43270	1.4.3.3.16010	17.341.544,37
68)	43274	1.4.3.3.16010	800.000,00
69)	45175	1.4.3.3.16200	8.717.666,90
70)	45177	1.4.3.3.16200	1.962.727,00
71)	45184	1.4.3.3.16200	9.000.000,14
72)	45186	1.4.3.3.16200	5.260.000,00
73)	45194	1.4.3.3.16200	23.397,33
74)	45726	1.4.3.3.16650	3.000.000,00
75)	46115	1.4.3.3.16600	1.000.000,00
76)	46125	1.4.3.3.16600	331.616,46
77)	46136	1.4.3.3.16654	750.000,00
78)	47114	1.4.4.3.17400	264.387,72
79)	47315	1.4.4.3.17400	1.250.000,00
80)	47317	1.4.4.3.17400	61.000,00
81)	47445	1.4.4.3.17430	1.300.000,00
82)	48050	1.4.4.3.17450	2.431.643,00
83)	48274	1.4.4.3.17559	141.535,60
84)	57198	1.5.2.3.21000	495.000,00
85)	57200	1.5.2.3.21000	15.209.645,38
86)	57680	1.5.2.3.21060	1.191.252,21
87)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41

88)	65717	1.5.1.3.19050	258.228,45
89)	65721	1.5.1.3.19050	8.309.217,21
90)	65770	1.5.1.3.19070	83.658.984,49
91)	68321	1.5.2.3.21060	3.366.937,95
92)	70541	1.6.5.3.27500	500.000,00
93)	70678	1.6.5.3.27500	5.107.097,61
94)	70718	1.6.5.3.27520	10.091.394,91
95)	71566	1.6.5.3.27537	1.696.654,85
96)	71572	1.6.5.3.27540	2.722.765,12
97)	73060	1.6.2.3.23500	5.348.763,77
98)	73135	1.6.3.3.24510	117.376,41
99)	73140	1.6.3.3.24510	1.319.000,00
100)	78410	1.4.2.3.14384	3.934,81
101)	78458	1.4.2.3.14384	122.100,80
102)	78464	1.4.2.3.14384	156.171,79
103)	78476	1.4.2.3.14384	25.220,05
104)	78705	1.6.6.3.28500	4.649.206,43
105)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00

2. Al fine di avviare un processo di riordino e di ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse regionali, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono revocate per l'ammontare delle risorse che non abbiano determinato, entro il 31 dicembre 2009, la formulazione di programmi di spesa nei termini e modi previsti dalla normativa settoriale di riferimento.

3. Le risorse assegnate con programmazione di spesa disposta alla data 31 dicembre 2009 sono revocate qualora non siano completate, entro il 30 giugno 2012, le procedure per l'aggiudicazione dei lavori o per la fornitura di beni e servizi.

4. La Giunta regionale, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati ai commi 2 e 3, definisce, con proprio atto, le modalità operative per l'individuazione complessiva delle risorse pubbliche interessate, nonché il percorso amministrativo contabile da realizzare."

*Art. 27
Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni
di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali*

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:

<i>Progr.</i>	<i>Capitolo</i>	<i>UPB</i>	<i>Euro</i>
1)	2698	1.2.3.3.4420	5.361,36
2)	2701	1.2.3.3.4420	218.000,00
3)	2775	1.2.3.3.4420	4.061.836,68
4)	2800	1.2.3.3.4422	202.600,00
5)	2802	1.2.3.3.4422	35.000,00

6)	3455	1.2.2.3.3100	5.268.927,90
7)	3850	1.2.3.3.4440	149.000,00
8)	3861	1.2.3.3.4440	47.837,38
9)	3925	1.2.1.3.1520	168.312,46
10)	4270	1.2.1.3.1600	8.914.912,51
11)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
12)	4348	1.2.1.3.1600	265.768,00
13)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
14)	16332	1.3.1.3.6300	2.297.896,38
15)	16400	1.3.1.3.6300	2.696.765,60
16)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
17)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
18)	22258	1.3.2.3.8270	12.603.505,98
19)	23028	1.3.2.3.8300	9.350.000,00
20)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
21)	23512	1.3.2.3.8220	3.000.000,00
22)	25525	1.3.3.3.10010	2.512.623,54
23)	25528	1.3.3.3.10010	951.508,09
24)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
25)	30640	1.4.1.3.12630	7.371.195,91
26)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
27)	30646	1.4.1.3.12630	1.136.000,00
28)	30885	1.4.1.3.12620	1.876.860,89
29)	31110	1.4.1.3.12650	22.374.408,03
30)	31116	1.4.1.3.12650	9.258.181,08
31)	31125	1.4.1.3.12645	2.000.000,00
32)	32020	1.4.1.3.12670	344.900,69
33)	32045	1.4.1.3.12800	1.899.206,93
34)	32097	1.4.1.3.12735	8.501.044,88
35)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
36)	35305	1.4.2.3.14000	4.794.246,11
37)	35310	1.4.2.3.14000	1.940.000,00
38)	36184	1.4.2.3.14062	137.000,00
39)	36188	1.4.2.3.14062	154.671,65
40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
41)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
42)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
43)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
44)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
45)	37374	1.4.2.3.14220	7.739.874,33
46)	37378	1.4.2.3.14223	592.525,00
47)	37385	1.4.2.3.14223	4.587.707,94
48)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
49)	37431	1.4.2.3.14223	3.200.000,00
50)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
51)	38030	1.4.2.3.14300	975.597,52
52)	38090	1.4.2.3.14305	3.366.197,78
53)	39050	1.4.2.3.14500	1.731.899,63
54)	39220	1.4.2.3.14500	3.022.012,27
55)	39360	1.4.2.3.14555	1.443.704,88
56)	39362	1.4.2.3.14555	300.000,00

57)	41250	1.4.3.3.15800	1.625.804,47
58)	41360	1.4.3.3.15800	4.997.829,96
59)	41570	1.4.3.3.15800	392.000,00
60)	41900	1.4.3.3.15820	285.000,00
61)	41995	1.4.3.3.15820	10.643,82
62)	41997	1.4.3.3.15820	3.018.600,02
63)	43027	1.4.3.3.16000	867.528,83
64)	43221	1.4.3.3.16010	3.247.489,46
65)	43270	1.4.3.3.16010	19.619.544,37
66)	43274	1.4.3.3.16010	800.000,00
67)	45175	1.4.3.3.16200	8.717.666,90
68)	45177	1.4.3.3.16200	1.962.727,00
69)	45184	1.4.3.3.16200	9.000.000,14
70)	45186	1.4.3.3.16200	4.660.000,00
71)	45194	1.4.3.3.16200	23.397,33
72)	45726	1.4.3.3.16650	3.000.000,00
73)	46115	1.4.3.3.16600	1.000.000,00
74)	46125	1.4.3.3.16600	331.616,46
75)	46136	1.4.3.3.16654	750.000,00
76)	47114	1.4.4.3.17400	264.387,72
77)	47315	1.4.4.3.17400	1.250.000,00
78)	47317	1.4.4.3.17400	61.000,00
79)	47445	1.4.4.3.17430	1.300.000,00
80)	48050	1.4.4.3.17450	2.431.643,00
81)	48274	1.4.4.3.17559	141.535,60
82)	57198	1.5.2.3.21000	495.000,00
83)	57200	1.5.2.3.21000	15.209.645,38
84)	57680	1.5.2.3.21060	1.191.252,21
85)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
86)	65717	1.5.1.3.19050	258.228,45
87)	65721	1.5.1.3.19050	8.309.217,21
88)	65770	1.5.1.3.19070	83.658.984,49
89)	68321	1.5.2.3.21060	3.366.937,95
90)	70541	1.6.5.3.27500	500.000,00
91)	70678	1.6.5.3.27500	5.107.097,61
92)	70718	1.6.5.3.27520	10.091.394,91
93)	71566	1.6.5.3.27537	1.696.654,85
94)	71572	1.6.5.3.27540	2.722.765,12
95)	73060	1.6.2.3.23500	5.348.763,77
96)	73135	1.6.3.3.24510	117.376,41
97)	73140	1.6.3.3.24510	1.319.000,00
98)	78410	1.4.2.3.14384	3.934,81
99)	78458	1.4.2.3.14384	122.100,80
100)	78464	1.4.2.3.14384	156.171,79
101)	78476	1.4.2.3.14384	25.220,05
102)	78705	1.6.6.3.28500	4.649.206,43
103)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00

Art. 28

Piano della comunicazione istituzionale

1. Ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna) ed in conformità ai principi comunitari, la Regione assicura l'informazione e la comunicazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti nell'esercizio delle proprie competenze.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale n. 39 del 1992, la Giunta regionale approva le linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica, nonché il piano della comunicazione istituzionale annuale.

3. Il piano individua le iniziative di comunicazione prive di carattere pubblicitario indispensabili per l'efficace realizzazione di interventi regionali in materia di tutela della salute, tutela dell'ambiente, servizi sociali, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, governo del territorio, tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici o in altre materie riconducibili agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Nel piano sono altresì indicate le attività editoriali della Regione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1992.

4. La Giunta regionale aggiorna il piano della comunicazione istituzionale sulla base delle specifiche esigenze manifestatesi nel corso dell'anno di riferimento. Iniziative di comunicazione non previste dal piano possono essere realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e di tali attività si tiene conto in sede di aggiornamento del piano medesimo.

5. All'attuazione del piano si provvede attraverso i programmi di acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi).

Emendamento n. 5 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 28 e l'art. 29 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 28 bis

Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di destinazione a carattere perpetuo

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni immobili gravati da vincoli di destinazione socio-sanitari o socio-assistenziali di carattere perpetuo previsti dalla normativa regionale.

2. La Giunta regionale, su richiesta del proprietario del bene, può autorizzare la rimozione dei vincoli di destinazione di carattere perpetuo, gravanti sui beni immobili di cui al comma 1, al fine di consentire l'alienazione di detti beni, qualora si verificino le seguenti condizioni:

a) il bene vincolato non risulti più funzionale al perseguimento delle finalità per le quali il vincolo era stato previsto;

b) il ricavato della vendita dell'immobile svincolato sia interamente reinvestito per la realizzazione di interventi in conto capitale che abbiano finalità coerenti od analoghe a quelle dell'originario vincolo di destinazione;

c) sui nuovi interventi di cui alla lettera b) sia riapposto il vincolo di destinazione.”

Emendamento n. 6 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 28 e l'art. 29 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**“Art. 28 ter
Misure per l'attuazione dell'articolo 6, comma 12
del decreto-legge n. 78 del 2010**

1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in funzione del contenimento della spesa nei limiti stabiliti dalla stessa norma, adotta le misure, anche organizzative, finalizzate alla regolamentazione delle missioni del proprio personale dipendente.

2. Il limite delle spese per missioni, conformemente a quanto stabilito dalla legge statale, può essere superato, con provvedimento della Giunta regionale, qualora ricorrano quelle ragioni eccezionali previste dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e di tali ragioni siano fornite adeguate motivazioni.

3. La Giunta regionale procede alla ricognizione analitica delle tipologie di spese di missione del personale dipendente della Regione e sulla base di essa individua quelle cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 12 o che sono escluse in base alla disciplina statale.

4. Sono in ogni caso escluse le spese per le missioni:

a) sostenute con imputazione a carico dei fondi comunitari;

b) svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo;

c) necessarie per la partecipazione ai lavori delle sedi istituzionali, delle sedi deputate alla concertazione interistituzionale ovvero degli organismi paritetici, secondo le direttive che allo scopo la Giunta impartisce."

Emendamento n. 7 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 28 e l'art. 29 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 28 quater Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione

1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiornato a decorrere dall'anno 2011 con l'integrazione dell'importo di Euro 157.707,91 derivanti dalla revisione organizzativa di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2058 del 20 dicembre 2010.

2. L'integrazione avviene a sostegno del consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione)."

Emendamento n. 8 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 28 e l'art. 29 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 28 quinquies Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi

1. Il presente articolo, nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio, detta disposizioni transitorie relativamente al rimboschimento compensativo a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, nelle more di una disciplina legislativa

organica in materia forestale, attuativa del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

2. In conformità all'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, non costituiscono trasformazione del bosco gli interventi che non comportano l'eliminazione permanente della relativa vegetazione e che sono realizzati nel rispetto della normativa forestale. Ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), non costituiscono altresì trasformazione di aree boscate gli interventi in ambiti ricadenti all'interno del perimetro dei centri edificati alla data del 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri, modalità e tempi di realizzazione degli interventi compensativi per la trasformazione dei boschi. La compensazione avviene attraverso le seguenti modalità:

- a) direttamente a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione;
- b) attraverso il versamento di una somma corrispondente all'importo dell'intervento compensativo.

4. Gli oneri di compensazione sono determinati sulla base del valore biologico dei boschi e dei soprassuoli forestali. La deliberazione di cui al comma 3 prevede e disciplina la riduzione degli oneri di compensazione nei seguenti casi:

- a) territori di montagna ad elevato coefficiente di boscosità;
- b) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
- c) trasformazione temporanea del bosco;
- d) aree già destinate alla trasformazione in base agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, la compensazione non è dovuta nei seguenti casi:

- a) trasformazioni artificiali realizzate su terreni agricoli con superfici inferiori a 5.000 mq. antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 227 del 2001;

- b) interventi di miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi naturali;**
- c) interventi di ripristino della coltivazione in terreni agricoli entro otto anni dall'inizio del processo di colonizzazione da parte della vegetazione forestale;**
- d) interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto;**
- e) eliminazione della vegetazione forestale di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia.**

6. La deliberazione di cui al comma 3 prevede:

- a) le tipologie degli interventi compensativi differenziati sul territorio regionale in funzione del coefficiente di boscosità e in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;**
- b) i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione;**
- c) i criteri per la redazione di piani culturali relativi alle aree interessate da interventi compensativi;**
- d) le modalità per il monitoraggio delle istanze di trasformazione, degli interventi compensativi e delle autorizzazioni rilasciate.**

7. Le risorse derivanti dalla compensazione sono introitate dalla Regione e finalizzate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001.”

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;

c) il Revisore unico.”.

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Il Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

2. Il Revisore unico vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima.”.

Emendamento n. 9 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 29 bis

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000

1. L'articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito dal seguente:

“Art. 28

**Vincolo di destinazione e revoca
dei finanziamenti in conto capitale**

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.

2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa

destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.

3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere positivo della Provincia.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 3.”.

Emendamento n. 10 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**“Art. 29 ter
Suppressione dei revisori supplenti.
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001**

1. Negli enti regolati dalla legge regionale è soppressa la figura del revisore supplente e non si procede ad ulteriori nomine. In caso di dimissioni o cessazione per qualunque causa di un revisore dei conti effettivo, si procede alla nomina di un nuovo revisore. I membri supplenti già nominati restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.

2. Negli enti per i quali la legge regionale recepisce un accordo interregionale, l'applicazione del comma 1 è subordinata alla modifica dell'accordo ed alla conseguente ratifica ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto.

3. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

“1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione

Emilia-Romagna e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).”.

4. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di sindaco supplente o di revisore supplente negli enti non regolati dalla legge regionale non comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).”

Emendamento n. 11 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 29 quater Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), sono sostituiti dai seguenti:

“2. I dipendenti regionali con anzianità utile ai fini dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), possono chiedere, nel triennio 2012-2014, a titolo di anticipazione, la liquidazione della indennità prevista dalla medesima legge regionale, maturata fino al 31 dicembre 2010.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentite le rappresentanze sindacali, disciplina condizioni, tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ai fini del loro coordinamento, nell'ambito delle autorizzazioni annualmente disposte dalla legge di bilancio.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:

“3 bis. Ciascuna anticipazione di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesta una sola volta ed entrambe sono detratte, a tutti gli

effetti, dal trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982 spettante alla cessazione del rapporto di lavoro.”.

Emendamento n. 12 (aggiuntivo)

1. Fra l’art. 29 e l’art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 29 quinquies Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente lettera:

“i bis) spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia elettrica nel limite del 20 per cento dell’ammontare complessivo del progetto.”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.”.

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all’emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni.”.

Emendamento n. 13 (aggiuntivo)

1. Fra l’art. 30 e l’art. 31 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 30 bis

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è soppresso.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. La Giunta regionale, su richiesta del soggetto beneficiario dei contributi per spese di investimento può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione del bene già vincolato nell'ambito delle finalità per le quali sono previsti tali contributi, ferma restando la durata del vincolo stesso. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale valutando l'idoneità della struttura al servizio per il quale è destinata ed acquisendo il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e del Comitato di distretto, che devono esprimersi sulla congruità della richiesta del beneficiario del contributo, in relazione alle esigenze ed alle priorità della programmazione dell'ambito territoriale.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: **“Agli interventi oggetto di contributi per spese di investimento di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 7 bis.”.**

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2004

1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) è soppresso.

Emendamento n. 14 (modificativo)

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 32 del presente progetto di legge è sostituita dalla seguente:

“a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“c) nel rispetto dei principi dell’ordinamento statale, sono resi omogenei e compatibili i procedimenti interessati dal procedimento di autorizzazione unica, e sono stabiliti i termini e le modalità per la conclusione delle procedure autorizzative, tenendo conto anche della tipologia degli impianti;”.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

1. L’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è così modificato:

a) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola “termini” sono aggiunte le parole “e le modalità”;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente lettera:

“c bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione;”.

Emendamento n. 15 (aggiuntivo)

1. Fra l’art. 32 e l’art. 33 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 32 bis

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) è inserito il seguente comma:

“1 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l’acquisto, la ristrutturazione, l’adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l’acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.”.

Emendamento n. 16 (modificativo)

Il comma 4 dell’art. 33 del presente progetto di legge è soppresso.

Art. 33
Disposizioni transitorie e urgenti
sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali
dei Comuni ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010

1. Il presente articolo disciplina, in via transitoria, alcuni profili delle modalità con cui i Comuni ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelle more dell'adozione della legge regionale prevista dal comma 30 di detto articolo, la quale disciplinerà, a regime, la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

2. I Comuni orientano le proprie scelte inerenti la gestione associata delle funzioni fondamentali, nelle materie di competenza regionale, avendo a riferimento una dimensione territoriale ottimale di norma coincidente o ricompresa nei distretti socio-sanitari. Sono comunque considerati, in via transitoria, come ottimali gli ambiti del Nuovo Circondario imolese, delle Unioni costituite ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e delle Nuove Comunità montane ridelimitate ai sensi della suddetta legge regionale.

3. In via di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 ed in funzione della fase di transizione di cui al comma 1, valgono le seguenti disposizioni:

a) la soglia demografica minima per la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali è stabilita in almeno 3.000 abitanti;

b) in virtù dell'assimilazione compiuta dalla legge regionale ad Unioni di Comuni, sono considerate idonee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali le convenzioni di delega alle Nuove Comunità montane ed al Nuovo Circondario imolese.

4. Fino a diversa disciplina legislativa statale, è considerato adempiuto l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), quando la stessa comprenda l'espletamento delle seguenti competenze:

a) con riferimento alle funzioni di cui al medesimo comma 3, lettera a), nella gestione del personale, dall'accesso alla cessazione del rapporto di lavoro; nella gestione dei servizi finanziari e controllo di gestione; nella gestione dei servizi informatici e statistici, servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale; nella gestione delle entrate tributarie; nella gestione dell'ufficio gare, appalti ed espropri;

b) con riferimento alle funzioni di cui al medesimo comma 3, lettera b), nella gestione di tutte le funzioni di polizia locale di cui alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

c) con riferimento alle funzioni di cui al medesimo comma 3, lettera c), nella gestione delle funzioni concernenti gli asili nido, i trasporti e mense scolastiche, l'assistenza scolastica fino all'istruzione secondaria di primo grado;

d) con riferimento alle funzioni di cui al medesimo comma 3, lettera d), nella gestione delle funzioni relative alla costruzione e manutenzione delle strade comunali;

e) con riferimento alle funzioni di cui al medesimo comma 3, lettera e), nella gestione delle funzioni concernenti la pianificazione urbanistica, generale e attuativa, i regolamenti urbanistici, lo sportello unico edilizia, la vigilanza e il controllo in edilizia, la tutela del paesaggio, la protezione civile ed il verde pubblico;

f) con riferimento alle funzioni di cui al medesimo comma 3, lettera f), nella gestione delle funzioni di programmazione sociale, di regolazione e di committenza.

Art. 34 Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 35 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 1994
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DELL'AMBIENTE
Relatore Consigliere Mario Mazzotti

DOCUMENTO DI LAVORO
con l'indicazione degli emendamenti presentati (da 1 a 94)

INDICE

TITOLO I - Disposizioni relative ai servizi pubblici ambientali

Capo I - Principi e norme generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Disposizioni generali

Art. 3 – Ambito territoriale ottimale

Capo II - Organizzazione territoriale

Art. 4 – Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Art. 5 – Organi dell'Agenzia

Art. 6 – Presidente

Art. 7 – Consiglio di ambito

Art. 8 – Consigli locali

Art. 9 – Collegio dei revisori

Art. 10 – Incompatibilità e compensi

Art. 11 – Direttore

Art. 12 – Funzioni della Regione

Art. 13 – Piano d'ambito per la gestione dei servizi

Art. 14 – Clausola valutativa

Capo III - Tutela degli utenti

Art. 15 – Tutela degli utenti e partecipazione

Capo IV - Disposizioni specifiche per il settore rifiuti

Art. 16 – Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani

Art. 17 – Avvalimento di cooperative sociali

Capo V - Disposizioni specifiche per il settore idrico

Art. 18 – Acquedotti pubblici industriali

TITOLO II - Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 – Attivazione dell'Agenzia

Art. 20 – Liquidazione delle forme di cooperazione

Art. 21 – Personale dell'Agenzia

Art. 22 – Esercizio dei poteri sostitutivi

Art. 23 – Altre disposizioni transitorie

Art. 24 – Abrogazioni
Art. 25 – Disposizioni finali
Art. 26 – Entrata in vigore

<p>NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE</p>	<p><u>Emendamento n.1 cons. Sconciaforni</u> (collegato con emendamento n.2, 18, 19) Nel Titolo “NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL’AMBIENTE”, aggiungere, dopo la parola “ambiente”, la dicitura: “E SULLE MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI”</p>
	<p><u>Emendamento n. 72 cons. Naldi</u> Emendamento all’intero testo del progetto di legge: Le parole “Comitato consultivo degli utenti” sono sostituite dalle parole “Comitato consultivo dei portatori d’interesse e dei cittadini”.</p>
<p>TITOLO I</p>	
<p>DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI</p>	
<p>Capo I</p>	
<p>Principi e norme generali</p>	
<p>Art. 1</p>	
<p>Oggetto e finalità</p>	
<p>1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.</p>	
	<p><u>Emendamento n. 2 cons. Sconciaforni</u> Art.1, inserire dopo il primo comma, il seguente comma:</p>

	<p>“1 bis. Con la presente legge, vengono modificate le previsioni della legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999 e successive modifiche afferenti al sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. La presente legge quindi modifica i termini e le procedure al fine di pervenire ad una gestione pubblica e partecipata dei servizi, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare il necessario profilo solidaristico e la tutela della risorsa, dell’ambiente e del territorio.”</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Emendamento n. 73 cons. Naldi</u></p> <p>All’art. 1 è aggiunto il seguente nuovo comma : “1 bis. La Regione condivide la risoluzione ONU del 28 luglio 2010 e riconosce nel diritto all’acqua un diritto umano universale e fondamentale, ritenendolo un’estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’imprescindibilità di questa risorsa per la vita umana porta alla scelta di garantire ad ogni cittadino l’accesso all’acqua, prevedendo la disponibilità per ciascuno di una sufficiente quantità di acqua potabile per uso personale e domestico.”</p>
<p>2. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Emendamento n.3 cons. Sconciaforni</u></p> <p>Art.1, comma 2, dopo la frase “La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi.”, inserire il punto: “0a) Riconoscimento dell’acqua come bene naturale e</p>

	<p>diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono quindi garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona, e per questo viene garantito un quantitativo minimo vitale giornaliero di 50 litri/procapite gratuito;”</p>
	<p><u>Emendamento n. 22 Giunta</u> Al comma 2 dell'articolo 1 prima della lettera a) è aggiunta la seguente: “0a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;”.</p>
a) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;	
b) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;	
c) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;	
d) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.	
	<p><u>Emendamento n.4 cons. Sconciaforni</u> Art.1, comma 2 del pdl, dopo la lettera (d) del progetto “d) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo”, inserire la seguente lettera: “e) si considera il servizio idrico integrato come servizio pubblico essenziale e caratterizzato dalla forma</p>

	del monopolio naturale, quindi sottratto al principio della libera concorrenza;”
	<u>Emendamento n. 5 cons. Sconciaforni</u> Art.1, comma 2 del pdl, dopo la lettera (d) del progetto, inserire la seguente lettera: “f) garantisce la proprietà pubblica ed inalienabile degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di potabilizzazione e depurazione e di tutte le infrastrutture e le dotazioni patrimoniali afferenti al SII “
	<u>Emendamento n. 20 cons. Barbatì</u> All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: “d bis) tutela del diritto di ciascun individuo di ottenere disponibilità, accesso e approvvigionamento di acqua, quale espressione dell’inviolabile diritto alla vita che non consente logiche di mercato o finalità di profitto.”
3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:	
a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e di generazione delle acque superficiali e sotterranee;	<u>Emendamento n. 23 Giunta</u> Alla lett. a) del comma 3 dell’art. 1, le parole “di generazione” sono sostituite con le seguenti “delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo”.
b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà e sostenibilità, anche al fine di garantirne l’uso a tutti i cittadini;	<u>Emendamento n. 24 Giunta</u> Alla lett. b) del comma 3 dell’art. 1, dopo la parola “solidarietà” è aggiunta la seguente “, razionalità”.
c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive.	<u>Emendamento n. 6 cons. Sconciaforni</u> Art.1, comma 3 del pdl, dopo lettera b, aggiungere la seguente lettera:

	<p>“c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive”</p>
	<p><u>Emendamento n. 74 cons. Naldi</u> All’art. 1, comma 3, aggiungere il seguente nuovo punto : “c) favorire forme di informazione e partecipazione dei portatori d’interesse e dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo dei Servizi Idrici e Rifiuti.”</p>
	<p><u>Emendamento n. 7 cons. Sconciaforni</u> Art.1, comma 3 del pdl, dopo lettera b, aggiungere la seguente lettera: “d) incentivare forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del SII.”</p>
	<p><u>Emendamento n. 21 cons. Barbatì</u> All’articolo 1, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al fine di attuare pienamente i principi di cui al comma 2, la Regione persegue altresì l’obiettivo della gestione senza finalità di lucro del servizio idrico integrato, da realizzarsi ponendo in essere tutti i provvedimenti necessari a tale scopo.”</p>
	<p><u>Emendamento n. 25 Giunta</u> Dopo la lettera c) del comma 3 dell’art. 1 è aggiunta la seguente: “c bis) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio”.</p>
4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate in materia di gestione dei rifiuti dalla	<p><u>Emendamento n. 75 cons. Naldi</u> All’art. 1 il comma 4 è sostituito dal seguente :</p>

<p>presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire favorendo prioritariamente il riciclaggio, nonché il recupero di materia e di energia.</p>	<p>“4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. Le politiche regionali, sulla base delle priorità indicate dall'art. 179 del D.lgs. 152/2006 al comma 1 e al comma 6, saranno tese a realizzare, nell'ordine, la riduzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo dei beni a fine vita e il riciclaggio dei materiali, e a minimizzare, nell'ordine, la quantità di rifiuti da smaltire, la quantità di rifiuti da utilizzare per il recupero di energia dai rifiuti, la quantità di rifiuti da utilizzare per il recupero di materia diversa dal riciclaggio. A tal fine La Regione fa propri gli obiettivi e i traguardi indicati nel Sesto Programma di Azione per l'Ambientale dell'Unione Europea come specificati al punto 6.2.2, nonché gli obiettivi come specificati nel D.lgs. 152/2006 all'art. 181, comma 1, lettere a) e b), da intendersi come obiettivi minimi. La programmazione regionale a qualsiasi livello dovrà uniformarsi agli obiettivi predetti.”</p>
<p>Art. 2</p>	
<p>Disposizioni generali</p>	
<p>1. Con la presente legge la Regione dà attuazione alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la</p>	

<p>formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), articolo 2, comma 186-bis.</p>	
<p>2. La presente legge è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Emendamento n. 26 Giunta</u></p> <p>Al comma 2 dell'art. 2, dopo le parole “la presente legge” sono aggiunte le seguenti “al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi”.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Emendamento n. 8 cons. Sconciaforni</u></p> <p>Art.2, dopo il comma 2 del pdl, aggiungere il seguente comma: “Con la presente legge, inoltre, si intende rafforzare il ruolo pubblico, sia nel governo che nella gestione del servizio idrico integrato, ritenendo possibili tutte le forme di affidamento previste dall'ordinamento Europeo. In questo contesto si privilegia la forma pubblica delle aziende di gestione a partire dall'individuazione dell' ”Azienda Speciale” prevista dall'art.114, comma 1 dglis 18 agosto 2000, N° 267. Verranno definite procedure, studi ed incentivi utili al raggiungimento di questo obiettivo, anche nel quadro delle previsioni dell'art.43 della Costituzione.”</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Emendamento n. 76 cons. Naldi</u></p> <p>All'art. 2 aggiungere il seguente nuovo comma : “3. Con la presente legge, inoltre, si intende rafforzare il ruolo pubblico, sia nel governo che nella gestione del servizio idrico integrato, ritenendo possibili tutte le</p>

	forme di affidamento previste dall'ordinamento dell'Unione Europea. In questo contesto si privilegia la forma pubblica delle aziende di gestione a partire dall'individuazione dell' "Azienda Speciale" prevista dall'art. 114, comma 1 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267. Verranno definite procedure, studi ed incentivi utili al raggiungimento di questo obiettivo, anche nel quadro delle previsioni dell'art. 43 della Costituzione."
Art. 3	
Ambito territoriale ottimale	
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006.	
2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermina, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermina.	
Capo II	
Organizzazione territoriale	

Art. 4	
Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti	
1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è costituita un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.	
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.	
3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. L'Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18	

<p>agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dallo statuto.</p>	
<p>4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale.</p>	
<p>5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Emendamento n. 27 Giunta</u> Al comma 6 dell'art. 4, dopo la parola "economiche" è aggiunta la seguente ", ambientali".</p>
<p>6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano di ambito di cui all'articolo 13, l'Agenzia rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Emendamento n. 9 cons. Sconciaforni</u> Art. 4, il comma 6 viene così sostituito: "6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano di ambito di cui all'articolo 13, l'Agenzia rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle Associazioni dei cittadini anche informalmente costituite per scopi espressamente relativi alla gestione</p>

	dell'acqua e dei rifiuti nel territorio, qualora ne facciano richiesta.”
	<p style="text-align: center;"><u>Emendamento n. 77 cons. Naldi</u></p> <p>All'art. 4 il comma 6 è sostituito dal seguente : “6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano di ambito di cui all'art. 13, l'Agenzia si conforma alla pianificazione territoriale sovraordinata, ed in particolare al Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'art. 113, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali maggiormente rappresentative nel territorio e dei cittadini.”</p>
7. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato.	
Art. 5	
Organi dell'Agenzia	
1. Sono organi dell'Agenzia:	
a) il Presidente;	
b) il Consiglio di ambito;	
c) i Consigli locali;	
d) il Collegio dei revisori.	
2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Agenzia sono stabilite dallo statuto.	

Art. 6	
Presidente	
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è nominato in seno al Consiglio di ambito nella seduta di insediamento.	
	<u>Emendamento n. 28 Giunta</u>
	I commi 2 e 3 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
2. Il Presidente coordina i lavori dei Consigli locali e presiede il Consiglio di ambito con potere di convocazione.	"2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di ambito e cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli locali.
3. Il Presidente può delegare il coordinamento dei lavori dei Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.	3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con i Consigli locali ad un componente del Consiglio di ambito."